Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 4 gennaio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 3

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 621/11/CONS, n. 677/11/CONS e n. 682/11/CONS.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 novembre 2011.

Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 621/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante "Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 – supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

VISTA la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 agosto 2008, n. 203;

VISTA la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2008, n. 235;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 – supplemento ordinario n. 5;

VISTA la Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il "Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz", dell'11 febbraio 2009;

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili" (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2009, n. 62 – supplemento ordinario n. 31;

VISTA la delibera n. 74/10/CIR dell'11 novembre 2010, recante "Modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e S.M.I." pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, n. 288;

VISTA la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante "Avvio del procedimento "Mercato dei servizi di terminazione su singole rete mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 – supplemento ordinario n. 3;

RITENUTO opportuno svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in merito all'analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS e, dunque, sottoporre successivamente il relativo schema di provvedimento ad un'apposita consultazione pubblica;

VISTA la delibera n. 60/11/CONS del 9 febbraio 2011, recante "Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2011, n. 43;

CONSIDERATO che il modello BU-LRIC adottato con delibera n. 60/11/CONS è disponibile in formato *excel* presso gli uffici dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 127/11/CONS del 23 marzo 2011 recante "Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2011, n. 77;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 1336 dell'11 febbraio 2011;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, (Sezione Terza) n. 3106 del 23 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 254/11/CONS del 5 maggio 2011, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2011, n. 118;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell'Associazione Italiana Internet Provider, delle società BT Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., H3G s.p.a., PosteMobile s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni s.p.a.;

SENTITE, in data 20 giugno 2011, singolarmente l'Associazione Italiana Internet Provider, le società Fastweb s.p.a. e Tiscali Italia s.p.a.;

SENTITE, in data 21 giugno 2011, singolarmente, le società BT Italia s.p.a., H3G s.p.a. e Telecom Italia s.p.a.;

SENTITE, in data 22 giugno 2011, singolarmente, le società PosteMobile s.p.a., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni s.p.a.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia s.p.a. (BT), Coop Italia (Coop), Fastweb s.p.a. (Fastweb), H3G s.p.a. (H3G), Noverca Italia s.r.l (Noverca), PosteMobile s.p.a. (PosteMobile), Telecom Italia s.p.a. (Telecom Italia), Tiscali Italia s.p.a. (Tiscali), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone), Welcome Italia s.p.a. (Welcome Italia), Wind Telecomunicazioni s.p.a. (Wind);

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007[6] ("la Raccomandazione");
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le "Linee direttrici");
- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008[8] (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

---

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUUE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.
[7] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.
[8] In GUUE L 301 del 12 novembre 2008 pag. 23.

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili con la delibera n. 3/06/CONS identificando gli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind) come detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico voce su singole reti mobili. L'Autorità, con la stessa delibera e con la successiva delibera n. 628/07/CONS, ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, contabilità dei costi e controllo dei prezzi in capo ai quattro operatori notificati.

9. Successivamente, con la delibera n. 667/08/CONS, l'Autorità ha concluso la seconda analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile (c.d. mercato 7 della Raccomandazione 2007/879/CE). Considerato che ciascun operatore mobile è l'unico soggetto in

---

[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

[10] In GUUE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, l'Autorità ha individuato (in linea con la precedente analisi di mercato e con quanto affermato dalla Commissione europea nell'*Explanatory Note*[11]) quattro mercati rilevanti di dimensione geografica nazionale, cioè un mercato distinto per ciascun operatore di rete mobile ed ha notificato come detentori di significativo potere di mercato (SMP) sui mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind.

10. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorità ha confermato i seguenti obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati: *i)* obbligo di trasparenza; *ii)* obbligo di non discriminazione; *iii)* obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; *iv)* obbligo di controllo dei prezzi (attraverso la definizione di un meccanismo pluriennale di riduzione programmata dei prezzi dei servizi di terminazione di chiamate vocali su rete mobile – *glide path* – che porterà, a partire dal 1° luglio 2012, a prezzi del servizio simmetrici tra operatori non superiori a 4,5 centesimi di euro al minuto) e *v)* obbligo di contabilità dei costi.

11. La delibera n. 667/08/CONS, tenuto conto delle osservazioni ricevute in sede di consultazione pubblica sia dall'AGCM che dalla Commissione europea (CE), all'art. 14 (disposizioni transitorie e finali), ha previsto che l'Autorità predisponesse, nell'ambito di un apposito procedimento, un modello a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up* (BU) che definisca le modalità di determinazione dei prezzi del servizio di terminazione mobile tenendo nella massima considerazione quanto previsto dalla Raccomandazione 2009/396/CE sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili (di seguito "Raccomandazione sulla terminazione").[12] La delibera prevede altresì che eventuali variazioni al percorso di riduzione delle tariffe di terminazione (*glide path*) possano essere imposte agli operatori di rete mobile solo a valle di uno specifico procedimento di analisi di mercato.

12. Al fine di dar seguito a quanto disposto dall'articolo 14 della delibera n. 667/08/CONS e a quanto previsto dalla Raccomandazione sulla terminazione, l'Autorità ha approvato il provvedimento (delibera n. 60/11/CONS) relativo alla definizione del modello ingegneristico-contabile di tipo *bottom-up* LRIC (il Modello) per la determinazione delle tariffe del servizio di terminazione su rete mobile ed alla metodologia di riconciliazione dei relativi risultati con i dati contabili degli operatori.

13. Il Modello (sviluppato con l'ausilio del consulente *Europe Economics*), consente di ottenere in linea con le indicazioni della Raccomandazione sulla terminazione: *i*) il costo "LRIC puro" associato al servizio di terminazione vocale su rete mobile[13]; *ii*) un'unica tariffa di terminazione, senza alcuna differenziazione tra operatori (tariffe simmetriche). Il consulente ha altresì provveduto a sviluppare una metodologia per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) degli operatori di rete mobile.

14. La metodologia di riconciliazione consiste, sulla scorta di quanto prospettato anche da altre ANR,[14] nell'individuare gli elementi di rete ed i costi degli operatori, desumibili dai dati contabili degli operatori, corrispondenti a quelli che costituiscono gli *input* del Modello, al fine di identificare eventuali scostamenti significativi tra i dati contabili (reali) ed i dati del modello (teorici) ed apportare gli aggiustamenti necessari.

15. Da ultimo, la delibera n. 60/11/CONS ha fornito alcuni chiarimenti volti a fugare dubbi interpretativi ed a garantire maggiore certezza al quadro regolamentare di riferimento in materia di contabilità dei costi di cui all'Allegato A2 della delibera n. 667/08/CONS.

---

[11] "*Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*", C(2007) 5406.

[12] Cfr. punto 24.

[13] Si tratta del costo che l'operatore non sosterrebbe nel caso in cui cessasse l'erogazione del servizio di terminazione(cosiddetto anche costo "evitabile").

[14] OFCOM nel Regno Unito e NITA in Danimarca.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

16. Ai sensi dell’articolo 18 del Codice, l’Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[15], definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

17. Nell’ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l’ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

18. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell’uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell’offerta sul mercato in questione. Pertanto l’Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell’offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

19. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l’Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell’area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell’offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all’individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l’area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

2.2. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nella definizione della Commissione

20. La Raccomandazione, analogamente alla precedente Raccomandazione, include fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione *ex ante* il mercato dei servizi all’ingrosso della “terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili” (mercato n. 7 nella Raccomandazione 2007/879/CE), specificando che si tratta di uno dei diversi *input* all’ingrosso di cui gli operatori necessitano per poter fornire servizi al dettaglio di rete mobile.

21. La Commissione osserva che, come nel caso della terminazione su rete fissa, il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è il fattore produttivo meno replicabile dagli operatori per fornire servizi di telefonia mobile al dettaglio ed evidenzia che il servizio di terminazione su rete mobile costituisce un *input* indispensabile, sia per le chiamate originate su reti mobili differenti da quella cui è abbonato chi riceve la chiamata, sia per le chiamate originate da rete fissa. Questo vale tanto per le chiamate vocali quanto per gli SMS, anche se la stessa Commissione osserva che la maggior parte degli SMS è originata da rete mobile e che, sulla base delle caratteristiche dal lato della domanda e dell’offerta, le chiamate vocali e gli SMS costituiscono mercati separati.

[15] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

22. Dal momento che, con il regime di pagamento *Calling Party Pays* (CPP) vigente in Europa, la tariffa di terminazione è fissata dall'operatore cui è abbonato il cliente chiamato, il cliente chiamante non ha la possibilità di influenzare i prezzi praticati dall'operatore di terminazione. Di conseguenza, nel regime del CPP, l'operatore di terminazione può incrementare il prezzo del servizio di terminazione senza che gli acquirenti possano in alcun modo limitare tale potere.

23. La Commissione osserva che il mercato rilevante della terminazione è esteso quanto la rete di ciascun operatore, in quanto non emergono alternative di sostituzione né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta che possano giustificare una più ampia definizione del mercato. Di conseguenza, nel mercato della terminazione si continua ad osservare la presenza di alte barriere all'entrata, dovute all'assenza di alternative per la terminazione delle chiamate dirette ad un utente attestato sulla rete dell'operatore di terminazione. Ciò fa sì che ogni rete di terminazione risulti essere un mercato monopolistico anche se la stessa Commissione chiarisce come non sia sufficiente basarsi sulla definizione di un mercato rilevante per ciascuna rete per valutare se un operatore detiene un significativo potere di mercato, ma occorre tenere conto dell'eventuale grado di contropotere d'acquisto, che potrebbe rendere non profittevole un incremento di prezzo.

24. Inoltre, in questa sede si ritiene opportuno richiamare la Raccomandazione sulla terminazione in cui, a seguito di un'ulteriore attenta disamina delle problematiche di tipo concorrenziale che possono emergere nei mercati della terminazione, sia su rete fissa che su rete mobile, a causa della loro natura di mercati cosiddetti *two-way access*[16], la Commissione conclude che nel medio periodo l'obbligo di orientamento al costo sia il più appropriato intervento regolamentare. In particolare la Commissione raccomanda che le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si dovrebbe fondare sull'utilizzo di un modello *bottom-up* basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC); ciò dovrebbe portare, nel lungo periodo, alla fissazione di tariffe di terminazione simmetriche.[17]

25. Infine, per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, si rammenta che di recente si è sviluppato un vivace dibattito sulle alternative che potrebbero sostituire il regime di tariffazione attualmente in uso all'interno dell'Unione Europea, ossia il CPP. La stessa Commissione europea, nell'*Expanatory Note* alla Raccomandazione sulla terminazione, annovera diverse possibili alternative al CPP[18], tra cui particolare rilievo assume il cosiddetto *Bill and Keep* (BaK), in base al quale gli operatori di rete stipulano accordi di interconnessione che prevedono una tariffa di terminazione reciproca uguale a zero.[19] L'operatore che offre il servizio di terminazione, quindi, non riceve pagamenti a livello *wholesale* dall'operatore beneficiante, ma recupera i costi sostenuti direttamente dai propri clienti finali. Si ritiene che il BaK, oltre a fornire un supporto nella risoluzione dei problemi connessi alla persistenza dei *bottleneck*, possa rimuovere la necessità di un intervento regolatorio e condurre, altresì, ad una diminuzione dei prezzi a livello *retail*. In proposito, il *Body of European Regulators for Electronic Communications* (BEREC), individua il BaK come il meccanismo più appropriato per la regolamentazione del servizio di terminazione delle chiamate vocali, indicando che alle ANR spetterebbe il compito di definire, in base alle circostanze nazionali, un percorso regolamentare che porti all'attuazione di tale meccanismo.[20]

---

[16] *Explanatory Note* alla Raccomandazione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, in GUCE L 344 del 7 maggio 2009.

[17] La Commissione ha già da tempo riconosciuto che l'adozione di un approccio comune basato sull'applicazione di tariffe di terminazione reciproche favorirebbe l'efficienza e la concorrenza sostenibile, oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.

[18] Tra le altre possibili alternative, la Commissione annovera: *i)* il meccanismo della *Reciprocity*, in base al quale gli operatori di rete possono negoziare accordi di interconnessione che prevedono tariffe di terminazione reciproche a prescindere dall'entità del prezzo concordato, ed *ii)* il meccanismo denominato *Receiving Party Pays* (RPP), attraverso cui l'operatore che offre il servizio di terminazione recupera direttamente dal proprio cliente *retail* i costi del servizio medesimo, lasciando l'operatore di originazione esente dal pagamento di oneri.

[19] Tale meccanismo è ad oggi già utilizzato in paesi extraeuropei, come USA e alcuni paesi dell'Asia.

[20] BEREC Common Statement on "*Next Generation Networks Future Charging Mechanisms: Long Term Termination Issues*", (June 2010)24.

2.3. Il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

2.3.1. Descrizione tecnica del servizio di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

26. Il servizio di terminazione mobile consente il completamento di una chiamata destinata ad un cliente di un operatore di rete mobile ed originata da un cliente di un altro operatore di rete fissa o mobile, nazionale o internazionale.

27. Nelle reti mobili è possibile individuare i seguenti tre sottosistemi che svolgono funzioni diverse:

i) *Radio Access Network (RAN),* che gestisce le risorse radio;

ii) *Core Network* (*CN*), che riguarda la mobilità, l'interconnessione con altre reti, il controllo e la gestione delle chiamate nonché la gestione del traffico a commutazione di pacchetto

iii) *Operation and Support System (OSS),* che riguarda il controllo, la gestione e la manutenzione di tutti i nodi della rete.

28. Questa tripartizione della rete è valida sia per le reti in tecnologia 2G[21] che per quelle in tecnologia 3G;[22] nelle reti UMTS i sottosistemi CN ed OSS rappresentano un'evoluzione dei corrispondenti sottosistemi di una rete GSM, mentre il sottosistema RAN è caratterizzato da elementi funzionali completamente nuovi dal momento che la tecnica di accesso radio in UMTS (CDMA) è profondamente diversa da quella propria del GSM (TDMA/FDMA).

29. La catena impiantistica appena descritta è rappresentata sinteticamente nella Figura 1, con riferimento alla sola architettura 2G.

Figura 1 – Parte di un'architettura di rete in tecnologia GSM

[21] Per "2G" si intendono le reti in tecnologia GSM e sue evoluzioni (come ad esempio GPRS ed EDGE).
[22] Per "3G" si intendono le reti in tecnologia UMTS e sue evoluzioni (come ad esempio HSDPA).

30. Il servizio di terminazione di una chiamata coinvolge elementi della *CN* e della *RAN*.[23] Per usufruire del servizio di terminazione vocale, l'operatore di origine consegna la chiamata presso una centrale *Gateway Mobile Switching Center* (GMSC) del sottosistema CN dell'operatore di destinazione presso la quale è interconnesso o co-ubicato. Da questo punto in poi, la chiamata è gestita dall'operatore di destinazione.

31. Il GMSC si occupa dell'instradamento della chiamata utilizzando il numero del destinatario (*Mobile Station ISDN Number – MSISDN*) e coinvolgendo altri elementi della CN; in particolare, la catena impiantistica prevede l'utilizzo dei *Mobile Switching Centre* (MSC), centrali di commutazione che assolvono, tra le altre funzioni, al controllo delle chiamate e degli *handover* tra celle non adiacenti.

32. A questi elementi, nella rete di trasporto, se ne aggiungono alcuni necessari per garantire una corretta gestione della mobilità, quali: *i*) l'*Home Location Register* (HLR) ed il *Visitor Location Register* (VLR) necessari per la memorizzazione della localizzazione degli utenti e dei dati ad essi relativi; *ii*) l'*Autentication Centre* (AuC) dedicato al calcolo dei parametri utilizzati per l'autenticazione e la cifratura; *iii*) l'*Equipment Identity Register* (EIR) utilizzato per prevenire l'utilizzo di terminali di utente non autorizzati. Attraverso le informazioni memorizzate negli HLR e nei VLR è possibile individuare la cella in cui è localizzato il terminale destinatario della chiamata e, quindi, inoltrare la chiamata allo specifico MSC cui sono attestati gli elementi che gestiscono la cella di destinazione.

33. A questo punto, la chiamata viene amministrata dagli elementi della RAN, che si occupa della gestione delle risorse frequenziali e dello scambio del traffico con l'utente finale. Questo sottosistema è composto da due unità funzionali per tenere separati l'utilizzo del canale radio dal controllo delle risorse a disposizione. Nel GSM, tali elementi sono il *Base Transceiver Station* (BTS) per l'accesso radio vero e proprio e il *Base Station Controller* (BSC), che controlla varie BTS assolvendo compiti quali la gestione delle frequenze, la gestione degli *handover* tra BTS adiacenti e lo scambio del traffico tra la BTS e l'MSC; nell'UMTS, le componenti omologhe sono, rispettivamente, il *NodeB* ed il *Radio Network Controller* (RNC). [24]

34. Gli operatori di rete mobile tendono a separare sempre più le funzioni radiomobili dell'accesso dal *Core Network*, in quanto quest'ultimo è in grado di supportare tecnologie multiple di interconnessione ed accesso. Sul versante della rete di accesso radio, sempre più di frequente gli operatori condividono gli spazi dei siti con il fine di risparmiare sui costi operativi legati a voci quali gli affitti degli spazi stessi e l'energia.

35. Alcuni operatori di rete mobile praticano offerte di traffico telefonico su accessi radiomobili con numerazione geografica (cosiddette offerte di tipo *home zone*). La catena impiantistica necessaria per la consegna di una chiamata destinata a clienti che hanno sottoscritto questa tipologia di offerte coinvolge gli stessi elementi di rete illustrati ai punti precedenti ed il servizio sottostante appare analogo a quello di una chiamata verso mobile. Infatti, l'operatore di origine consegna la chiamata diretta ad un cliente *home zone* ad un GMSC di interconnessione e l'operatore di destinazione assicura la consegna della chiamata utilizzando le proprie risorse di rete mobile senza sfruttare collegamenti propri della rete fissa.

---

[23] Il sottosistema OSS è composto dai nodi *Operation and Maintenance Centre* (OMC), per il controllo di uno o più MSC con le BTS ad esso associate nonché di alcuni database e del *Network Management Centre* (NMC), che fornisce una visione complessiva di tutte le attività di esercizio e manutenzione di una rete GSM.

[24] L'operatore di originazione dovrà acquisire, oltre al servizio a traffico, una serie di servizi accessori quali: *i*) gli spazi in centrale presso i quali gli operatori di originazione dovranno co-locare i propri apparati; *ii*) le interfacce di interconnessione con la rete dell'operatore di terminazione e *iii*) i flussi di interconnessione tra le reti degli operatori di originazione e di terminazione.

2.3.2. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

36. Nel mercato dei servizi di terminazione su rete mobile sono presenti, dal lato della domanda, gli operatori di rete mobile e di rete fissa, nazionali e internazionali, che offrono servizi al dettaglio di telefonia di tipo *off- net* (mobile-mobile e fisso-mobile). Inoltre, l'Autorità ha riscontrato che alcuni operatori mobili virtuali (MVNO) – che forniscono servizi al dettaglio avvalendosi delle reti degli operatori di rete mobile (MNO) sulla base di specifici accordi – acquistano il servizio di terminazione vocale su rete mobile direttamente dall'operatore di destinazione.

37. Nello stesso mercato sono presenti, dal lato dell'offerta, operatori assegnatari di archi di numerazione che dispongono di un'infrastruttura di rete mobile di seconda generazione (2G) e/o di terza generazione (3G), quindi di una dotazione di risorse radio assegnate in via esclusiva. Possono offrire servizi di terminazione su rete mobile anche quegli MVNO che, pur non essendo proprietari di risorse di rete mobile e assegnatari di frequenze radio, sono dotati di archi di numerazione propri, quindi di proprie SIM *card* (*Subscriber Identification Module card*, o moduli di identificazione di abbonato), e possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto, così come la base dati di registrazione degli utenti mobili (*Home Location Register*, HLR).

38. Al contrario, i cosiddetti ESP/SP (*Enhanced Service Provider/ Service Provider*) e gli ATR (*Air Time Reseller*) non sono in grado di fornire il servizio di terminazione del traffico, in quanto si tratta di operatori che non detengono risorse di numerazione proprie.

2.3.3. Definizione del mercato al dettaglio

Il mercato del prodotto al dettaglio

39. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione del mercato dei servizi di terminazione vocale su rete mobile è la definizione del corrispondente mercato al dettaglio, basata sulle condizioni di sostituibilità esistenti dal lato della domanda e dell'offerta, cioè sul cosiddetto SSNIP test. La definizione del mercato al dettaglio è volta ad analizzare esclusivamente quei servizi suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato all'ingrosso.

40. Poiché il servizio di terminazione del traffico vocale su rete mobile è un *input* necessario affinché un operatore – sia esso di rete fissa o mobile – permetta ad un proprio utente di destinare una chiamata ad un utente di rete mobile di un altro operatore (chiamata *off-net* verso rete mobile), il primo passo per la definizione del mercato dei servizi di terminazione mobile è costituito dall'analisi delle condizioni di sostituibilità esistenti a livello *retail* tra un servizio di telefonia verso rete mobile di tipo *off-net* e altri servizi di comunicazione elettronica in grado di assolvere alla stessa funzione.[25]

41. Una chiamata effettuata da un utente di un operatore di rete mobile o fissa e diretta a un utente di rete mobile di un altro operatore potrebbe essere sostituita con una chiamata diretta allo stesso utente su postazione fissa o con una chiamata *on-net* (di tipo mobile-mobile o di tipo fisso-mobile). Inoltre, la stessa chiamata potrebbe essere sostituita con servizi di trasmissione dati quali, ad esempio, l'invio di SMS, MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*, con servizi di *call back*, con servizi integrati fisso-mobile, nonché con servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP (VoIP). Nei paragrafi che seguono si svolge, pertanto, l'analisi di sostituibilità con questi servizi.

---

[25] Si noti che i mercati al dettaglio dei servizi telefonici di rete fissa e di rete mobile non sono stati inclusi nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Tuttavia, l'Autorità ha definito il mercato rilevante dei servizi telefonici al dettaglio da postazione mobile nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'originazione da rete mobile (mercato 15 della precedente Raccomandazione – delibera n. 65/09/CONS) ed i mercati rilevanti dei servizi telefonici da postazione fissa nell'ambito del secondo ciclo di analisi di mercato.

a) Sostituibilità tra servizi di telefonia mobile-mobile off-net (fisso-mobile off-net) e servizi di telefonia mobile-fisso (fisso-fisso)

42. Per verificare se sussista sostituibilità tra servizi di telefonia mobile-mobile *off-net* (fisso-mobile *off-net*) e servizi di telefonia mobile-fisso (fisso-fisso), si deve valutare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta ad effettuare una chiamata diretta a una postazione fissa (presso la quale è possibile contattare l'utente desiderato), rendendo l'aumento di prezzo non profittevole per l'operatore.

43. Ovviamente, affinché tale chiamata vada a buon fine, è necessario che l'utente chiamato si trovi presso una postazione fissa (all'interno di un'abitazione, un ufficio, etc.) e, se la chiamata è di tipo fisso-fisso, è necessario che entrambi gli utenti si trovino in luoghi dai quali poter originare e ricevere chiamate in postazioni fisse. Ciò restringe sensibilmente la possibilità di sostituire una chiamata destinata a un utente di rete mobile di tipo *off-net* con una chiamata destinata allo stesso utente presso una postazione fissa. Infatti, mentre un utente di rete mobile è contattabile attraverso il telefono cellulare, lo stesso utente è contattabile attraverso una postazione fissa solo in determinate circostanze, ossia quando si trova in un ambiente domestico o di lavoro.

44. Pertanto, si può ritenere che, dal lato della domanda di mercato, non esiste un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata (sia essa originata da rete mobile o fissa) destinata a un utente di rete mobile *off-net* con una chiamata destinata allo stesso utente presso una postazione fissa.

b) Sostituibilità tra servizi di telefonia off-net e servizi di telefonia on-net

45. Per valutare se i servizi di telefonia *off-net* siano sostituibili con quelli *on-net* è necessario verificare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata *off-net* verso rete mobile modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta a sostituire tale chiamata con una chiamata di tipo *on-net,* rendendo l'aumento di prezzo non profittevole.

46. Il presupposto affinché un utente di rete mobile possa sostituire una chiamata mobile-mobile o fisso-mobile *off-net* con una chiamata mobile-mobile o fisso-mobile *on-net* è che l'utente conosca la rete di appartenenza del chiamato. Questo presupposto difficilmente risulta verificato dal momento che, a seguito dell'introduzione della portabilità del numero mobile, le prime due cifre ("codice") del numero mobile chiamato non corrispondono necessariamente ad un particolare MNO[26].

47. Inoltre, anche ammesso che l'utente chiamante sia in grado di conoscere la rete cui è abbonato il chiamato, la sostituibilità tra chiamate *on-net* ed *off-net* si può attuare solo se:

a. il chiamante (utente di rete mobile) dispone di una SIM card appartenente all'operatore del destinatario della chiamata;

b. il chiamante (utente di rete fissa), disponendo di un accesso indiretto (CS/CPS) con un altro operatore di rete fissa coincidente con l'operatore cui è abbonato il destinatario della chiamata, utilizza la preselezione del vettore per sostituire una chiamata fisso-mobile *off-net* con una chiamata fisso-mobile *on-net*;

---

[26] In proposito si rileva che l'Autorità è intervenuta in materia introducendo misure di trasparenza tariffaria per superare il problema del riconoscimento da parte del chiamante della rete di appartenenza del chiamato. In particolare, con la delibera n. 26/08/CIR, l'Autorità ha riservato un arco di numerazione per consentire la messa a disposizione dell'utente di servizi di trasparenza tariffaria basati sull'anteposizione del codice "456" al numero che si intende chiamare, al fine di conoscerne la rete mobile di appartenenza.

c. il chiamato dispone di una SIM *card* appartenente allo stesso operatore cui è abbonato il chiamante. In quest'ultimo caso è anche necessario che il chiamato disponga di un secondo terminale o, eventualmente, di un terminale *dual* SIM in modo da risultare raggiungibile anche sul numero di telefono appartenente alla stessa rete dell'utente che effettua la chiamata.

48. La probabilità che le suddette condizioni risultino soddisfatte è piuttosto bassa in quanto, sebbene tecnicamente possibili, non sembra verosimile ipotizzare che gli utenti dispongano di più SIM *card* o selezionino il vettore di rete fissa tramite un accesso indiretto (CS/CPS) a seconda della rete di appartenenza dell'utente che si desidera chiamare, oppure che gli utenti dispongano di più SIM *card* al fine di poter ricevere sempre chiamate di tipo *on-net*. A quest'ultimo riguardo, si consideri che, in base al principio del CPP, l'utente che riceve una chiamata sul proprio numero di rete mobile, non sostenendo alcun costo per ricevere la chiamata, non ha alcun incentivo a far sì che questa sia effettuata da un utente appartenente alla sua stessa rete.

49. Queste considerazioni sembrano restringere significativamente le possibilità di sostituzione e portano l'Autorità a concludere che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non vi sia sostituibilità dal lato della domanda tra: *i*) servizi di telefonia mobile-mobile *off-net* e servizi di telefonia mobile-mobile *on-net*; *ii)* servizi di telefonia fisso-mobile *off-net* e i servizi di telefonia fisso-mobile *on-net* o mobile-mobile *on-net*.

c) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e messaggi di testo (SMS);

50. Per valutare se i servizi di telefonia verso rete mobile *off-net* siano sostituibili con i servizi di messaggistica SMS è necessario verificare se, a fronte di un incremento del prezzo di una chiamata verso rete mobile *off-net* modesto, ma significativo e non transitorio, una parte consistente della domanda sia indotta a sostituire tale chiamata con un servizio SMS, rendendo l'aumento di prezzo non profittevole.

51. La relazione tra un SMS e una chiamata vocale dipende dai diversi bisogni di comunicazione degli utenti. Ad esempio, nel caso in cui l'utente necessiti di una comunicazione breve e che non richiede una risposta immediata oppure nel caso in cui il chiamante voglia anticipare un'informazione che sarà comunque seguita da una chiamata vocale, un SMS può rappresentare rispettivamente un servizio sostitutivo o complementare di una chiamata vocale. Laddove, invece, l'utente necessiti di un considerevole scambio di informazioni in tempo reale, viene meno qualunque relazione di sostituibilità o di complementarietà tra un SMS e una chiamata vocale. Infatti, poiché le modalità di memorizzazione e di successiva trasmissione possono ritardarne la consegna, soprattutto nelle ore di congestione del traffico, gli SMS non consentono uno scambio delle informazioni in tempo reale. Inoltre, la quantità di informazioni che possono essere scambiate tramite un messaggio di testo è di gran lunga inferiore a quella consentita dalla telefonia vocale, avendo gli SMS una lunghezza massima di 160 caratteri.

52. Per questi motivi, l'Autorità non ritiene verosimile che un incremento di prezzo modesto, ma significativo e non transitorio, di una chiamata destinata ad un utente di rete mobile di un altro operatore possa far sì che una parte consistente della domanda sostituisca la chiamata con un SMS e conclude che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussiste sostituibilità tra chiamate vocali verso rete mobile di tipo *off-net* e servizi SMS. I due servizi pertanto non appartengono allo stesso mercato.

d) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e videochiamate, e-mail e instant messaging

53. L'introduzione della tecnologia UMTS ha consentito la commercializzazione di svariati servizi innovativi su rete mobile quali la videochiamata, l'invio/ricezione di un messaggio di posta elettronica (*e-mail*), servizi di *instant messaging*, etc., che potrebbero sostituire una chiamata diretta ad un utente di rete mobile.

54. Per quanto riguarda i servizi di videochiamata si osserva che l'elevato livello dei prezzi finora ne ha limitato fortemente la crescita e, quindi, le potenzialità per sostituire i tradizionali servizi di telefonia vocale.

55. Per quanto riguarda la sostituibilità tra chiamate vocali ed e-mail, valgono le medesime considerazioni svolte per i servizi SMS. Infatti l'utilizzo delle e-mail, oltre a presupporre che chiamante e chiamato dispongano di una connessione Internet su rete fissa o mobile, al pari degli SMS, non assicura un contatto in tempo reale tra utenti: il mittente deve attendere che il destinatario si connetta a Internet e controlli la posta elettronica. Questa circostanza rende poco probabile che un messaggio di posta elettronica inviato a un utente di rete mobile possa sostituire una chiamata *off-net* diretta allo stesso utente, nonostante il numero crescente di e-mail e il maggior tempo trascorso *online* dagli utenti. Inoltre, l'utilizzo di e-mail tramite terminali di rete mobile, sebbene in crescita negli ultimi anni, è ancora marginale se paragonato all'utilizzo della posta elettronica da postazione fissa.

56. Per quanto concerne l'utilizzo di servizi di *instant messaging (*come *MSN, Yahoo Messanger etc.)* – ossia di quei servizi che consentono a due o più utenti connessi ad Internet di scambiarsi messaggi di testo in tempo reale tramite un'apposita applicazione – l'Autorità osserva che questi servizi, sebbene di più immediata fruizione rispetto alle e-mail, richiedono comunque che il destinatario si connetta ad Internet da rete fissa o mobile. Anche in questo caso dunque è poco probabile che un servizio di *instant messaging* possa sostituire una chiamata verso rete mobile.

57. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che, nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, non sussista un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* e servizi di trasmissione dati, quali servizi di videochiamata, di e-mail o di *instant messaging* e che, pertanto, questi servizi non facciano parte del mercato al dettaglio delle chiamate vocali da rete mobile.

e) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile off-net e servizi di call back

58. In questo paragrafo l'Autorità valuta se sia verosimile ritenere che, in seguito ad un aumento modesto, ma significativo e non transitorio, del prezzo di una chiamata verso rete mobile *off-net*, una parte consistente della domanda decida di ricorrere al servizio di *call back*, cioè al servizio che consente di "invertire" la direzione di una chiamata così che il chiamante viene richiamato o dal destinatario della chiamata o da un fornitore di servizi di *call back*.

59. Affinché ciò si verifichi è necessario che vi sia un'intesa fra l'utente chiamato e il chiamante, ossia che il chiamato accetti il servizio di *call back,* sostenendone il costo. L'Autorità ritiene che in un regime di CPP tale circostanza si verifichi solo in un numero limitato di casi (in quanto il chiamato deve essere disposto a sostenere il costo della chiamata che normalmente avrebbe ricevuto senza pagare) tali da rendere remunerativo l'aumento del prezzo della chiamata verso rete mobile.

60. Per queste ragioni l'Autorità ritiene che nell'arco temporale di riferimento della presente analisi, il servizio di *call back* non possa essere considerato un servizio sostitutivo di una chiamata vocale su rete mobile del tipo *off-net*.

f) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (off-net) e servizi integrati fisso-mobile

61. Tecnicamente i cosiddetti servizi integrati fisso–mobile di tipo *home zone*, che consentono di ricevere chiamate anche in mobilità, potrebbero costituire una valida alternativa alle chiamate dirette verso rete mobile. Tuttavia, negli ultimi anni non si è riscontrato un significativo sviluppo di tali offerte; pertanto, l'Autorità conferma le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato,[27] ossia che nell'arco temporale di riferimento della presente analisi di mercato le offerte "integrate fisso-mobile" non siano un valido sostituto delle chiamate verso rete mobile *(off-net)*.

[27] Cfr. delibera n. 667/08/CONS, punti 56-59.

g) Sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (*off-net*) *e servizi VoIP*

62. L'Autorità ha rilevato un significativo sviluppo negli ultimi anni delle linee mobili in grado di supportare servizi *Voice over IP* (VoIP), indicativo del processo in atto di convergenza tecnologica. In particolare, si è osservato che, già nel primo trimestre 2010, le linee mobili UMTS/HSPA[28] – che rappresentano solo una parte dei potenziali utenti di questo tipo di servizi – avevano superato i 35 milioni di unità.[29] Per tali ragioni, l'Autorità reputa necessario svolgere l'analisi di sostituibilità tra servizi di telefonia verso rete mobile (*off-net*) e servizi VoIP.

63. Come di consueto l'analisi di sostituibilità consiste nel valutare se, a fronte di un aumento del prezzo modesto, ma significativo e non transitorio, di una chiamata in tecnologia a commutazione di circuito, originata su rete fissa o mobile, e destinata ad un utente di rete mobile di un altro operatore, una parte consistente della domanda sarebbe indotta a sostituire tale chiamata con una chiamata di tipo VoIP effettuata in tecnologia a commutazione di pacchetto.

64. Rileva anzitutto sottolineare che nessun operatore di rete mobile offre servizi di traffico VoIP *managed* sulla propria rete. Pertanto, un utente di rete mobile può effettuare una chiamata VoIP solo installando sul proprio terminale specifiche applicazioni; alcune di queste – come, ad esempio, Skype – identificano l'utilizzatore tramite un nome-utente o l'indirizzo e-mail, altre – come, ad esempio, Viber – sfruttano direttamente il numero di cellulare dell'utente. La differenza tra queste due diverse applicazioni è nella percezione che chiamato e chiamante hanno del servizio offerto; mentre il primo tipo di applicazioni utilizza una propria interfaccia nella quale viene visualizzato l'identificativo del chiamante, il secondo tipo fa sì che una chiamata VoIP appaia come una chiamata tradizionale[30] ricevuta dal numero del chiamante.

65. Ai fini della presente analisi vanno considerate solo le chiamate VoIP *end-to-end*, ovvero originate e terminate in VoIP, per le quali non è previsto uno specifico pagamento. La maggior parte delle applicazioni di cui al punto precedente, infatti, consente anche di effettuare chiamate originate in VoIP e terminate in tecnologia 2G/3G per le quali è previsto il pagamento della tariffa di terminazione come accade per una chiamata tradizionale; tali chiamate, quindi, non sono in grado di esercitare alcun vincolo competitivo sulla tariffa di terminazione mobile praticata da un MNO.

66. Il VoIP mobile, essendo solo di tipo *unmanaged*, presenta, in generale, caratteristiche tecnico-qualitative inferiori rispetto ad una chiamata tradizionale. Infatti, l'*handover*[31] può avere effetti negativi sulla comunicazione, in termini di elevati ritardi se non addirittura di interruzione della comunicazione. Inoltre, la qualità dei servizi può essere negativamente influenzata dai ritardi di consegna dei pacchetti, dalla percentuale di pacchetti persa e dal *jitter*, ovvero dalla variazione del ritardo nella trasmissione dei dati, sebbene vada osservato che negli ultimi anni gli MNO hanno migliorato la qualità dei servizi a larga banda in termini di copertura, velocità ed affidabilità.

67. D'altra parte, a differenza di quanto accade nella telefonia fissa, un utente che effettua una chiamata tradizionale verso un utente mobile è consapevole della possibilità che il chiamato non sia raggiungibile oppure che, per effetto dello mobilità, il servizio possa degradarsi in qualità od interrompersi. Per queste ragioni, il chiamante potrebbe considerare una chiamata tradizionale almeno parzialmente sostituibile con una VoIP.

---

[28] Tecnicamente una chiamata in VoIP può essere realizzata sotto copertura GPRS/EDGE, UMTS/HSPA e Wi-Fi. Le prime, però, hanno una capacità di banda disponibile insufficiente a garantire una qualità accettabile del servizio, mentre il ricorso al Wi-Fi determina delle limitazioni in termini di ampiezza della copertura e della fruibilità dei servizi in movimento.

[29] Cfr. punto 41 dell'Allegato B alla delibera n. 39/11/CONS.

[30] Con il termine "tradizionale" si indicano le chiamate in tecnologia 2G/3G, nel caso di rete mobile, ed in tecnologia PSTN/ISDN, nel caso di rete fissa.

[31] L'*handover* è la procedura che consente il cambiamento del canale radio mantenendo attiva la comunicazione.

68. Va altresì rilevato che l'effettuazione di una chiamata VoIP *end-to-end* presuppone che chiamante e chiamato siano contemporaneamente sotto copertura a banda larga ed abbiano installato ed effettuato l'accesso alla stessa applicazione. Ciò diminuisce la probabilità che un utente riesca ad effettuare una chiamata VoIP.

69. Inoltre, bisogna considerare che le chiamate VoIP generano un flusso dati pagato dall'utente in funzione del proprio piano tariffario. Una chiamata VoIP è gratuita solo se l'utente ha sottoscritto un piano tariffario dati di tipo *flat*[32] oppure un piano tariffario dati *semi-flat*[33] e non ha superato il tetto di traffico previsto. Nel caso di offerte a consumo, l'utente paga sempre la chiamata VoIP come un qualsiasi flusso dati. Queste considerazioni riguardano anche il chiamato, tanto che per una chiamata VoIP non necessariamente vale il paradigma del *calling party pays* (CPP) secondo il quale è solo l'utente chiamante a pagare la telefonata. Il chiamato, potendo dover pagare il flusso dati generato dalla chiamata VoIP in ingresso, potrebbe rifiutarla.

70. Infine, è importante rilevare che alcuni operatori di rete mobile praticano tariffe differenziate a seconda che l'utente voglia usufruire o meno del VoIP e, se l'utente sottoscrive un'offerta base (che non include la possibilità di effettuare chiamate VoIP), possono bloccare il traffico dati generato dall'applicazione VoIP utilizzata.

71. Alla luce delle precedenti considerazioni, nonostante il processo di convergenza tecnologica in atto, si può ritenere che, dal lato della domanda, non esista un sufficiente grado di sostituzione tra una chiamata tradizionale (sia essa originata da rete mobile o fissa) ed una chiamata in VoIP *end-to-end*.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante del prodotto al dettaglio

72. Nei paragrafi precedenti, l'Autorità ha verificato che dal lato della domanda di mercato una chiamata verso rete mobile (*off-net*) non è sostituibile con i seguenti servizi: servizi di telefonia verso rete fissa, servizi di telefonia *on-net* (mobile e fissa), messaggi di testo (SMS), altri servizi di trasmissione dati (MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*), servizi di comunicazione realizzabili su protocollo IP (VoIP), servizi di *call back* e servizi integrati fisso-mobile.

73. Al riguardo, l'Autorità osserva che, nonostante l'assenza di sostituibilità dal lato della domanda, alcuni dei servizi elencati al punto precedente (ad esempio servizi voce *on-net* ed *off-net*, SMS, MMS, video chiamate) sono generalmente acquistati dagli utenti in modo congiunto da un unico operatore, al fine di beneficiare di economie di scopo e di una riduzione nei costi di transazione (unica fattura, unico servizio di assistenza clienti, unico terminale ed unica SIM *card* etc.). Pertanto, l'insieme di questi servizi, pur non essendo tra loro sostituibili, potrebbe costituire – come già rilevato nell'ambito della delibera n. 65/09/CONS – un unico mercato rilevante (*cluster market*), poiché essi sono soggetti ad un vincolo di prezzo comune. Tuttavia, ai fini della presente analisi (volta a definire il mercato della terminazione delle chiamate su rete mobile) non si ritiene opportuna l'inclusione dei servizi di cui sopra in un unico mercato in quanto non determinerebbe alcuna variazione nei volumi domandati dei servizi di terminazione mobile, essendo questi ultimi influenzati esclusivamente dall'esistenza di servizi sostituibili al servizio di chiamate verso rete mobili *off-net*.

74. Inoltre, ai fini di una corretta definizione del mercato al dettaglio, l'Autorità ritiene opportuno svolgere anche l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta tra il servizio di chiamate verso rete mobile *off-net* e i servizi di cui al punto 41. Tale analisi è volta a valutare se, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi, gli operatori non attivi nella fornitura del servizio di chiamate verso

[32] Per piano tariffario *flat* si intende un piano che prevede, a fronte di un contributo fisso, volumi di traffico senza limiti.
[33] Per piano tariffario *semi-flat* si intende un piano che prevede, a fronte di un contributo fisso, un determinato volume di traffico.

rete mobile di altro operatore decidano di entrare nel mercato in un arco di tempo ragionevole sostenendo costi di riconversione produttiva trascurabili. L'Autorità ritiene che gli operatori che forniscono servizi di telefonia verso rete fissa, servizi di telefonia *on-net*, servizi di trasmissione dati su rete mobile (messaggi di testo, MMS, e-mail, video chiamate, *instant messaging*), servizi di comunicazione su protocollo IP (VoIP) e servizi integrati fisso-mobile possano offrire servizi di telefonia verso utenti di rete mobile del tipo *off-net* solo dopo aver stipulato con gli operatori di rete mobile uno specifico accordo d'interconnessione e sostenuto i relativi investimenti. Poiché questi operatori hanno già sostenuto ingenti investimenti per offrire i rispettivi servizi, il costo incrementale che dovrebbero sostenere per poter offrire anche il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* può ritenersi trascurabile, se paragonato ai costi sostenuti inizialmente. Di conseguenza, l'Autorità rileva che tra il servizio di telefonia verso rete mobile *off-net* ed i servizi di cui al punto 41 possa sussistere una sostituibilità dal lato dell'offerta.

75. Tuttavia, l'Autorità ritiene che l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta non sia rilevante ai fini della presente analisi in quanto, indipendentemente dall'esito, non si verifica alcuna variazione nei volumi domandati del servizio di terminazione mobile. Infatti, qualora nuovi operatori, entrando nel mercato, offrano servizi di telefonia verso rete mobile *off-net*, si assisterebbe solo ad uno spostamento della domanda a livello *retail* tra il monopolista ipotetico e gli operatori nuovi entranti, senza che ciò comporti una variazione della domanda totale del servizio di terminazione mobile.

76. In virtù delle suddette considerazioni, ai fini dello svolgimento dell'analisi del mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili, l'Autorità individua il mercato rilevante del prodotto al dettaglio dei servizi di telefonia offerti da un operatore (di rete fissa o mobile) e destinati ad utenti di rete mobile di altro operatore (*off-net*).

Il mercato geografico al dettaglio

77. I titoli abilitativi (autorizzazioni) per la fornitura di servizi di comunicazione mobile sono rilasciati a livello nazionale e le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale appaiono sufficientemente omogenee, dal momento che le offerte degli operatori sono rivolte all'intera popolazione italiana.

78. Appare pertanto ragionevole concludere che i mercati geografici rilevanti dei servizi al dettaglio di telefonia mobile hanno estensione nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio

79. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità, al fine dello svolgimento dell'analisi del mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, conferma sostanzialmente la definizione del mercato al dettaglio della delibera n. 667/08/CONS, ossia il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale offerti da un operatore e destinati ad utenti di rete mobile di altro operatore, avente dimensione geografica nazionale.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile?

Osservazioni degli operatori

O.1 AIIP, BT, H3G e Fastweb non condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'assenza di sostituibilità tra servizi di telefonia *off-net* e servizi di telefonia *on-net* e ritengono che i due servizi appartengano allo stesso mercato.

O.2 BT ritiene che le condizioni riportate dall'Autorità al punto 47, lettere a) e c), risultino soddisfatte in quanto le politiche tariffarie degli operatori mobili, fondate sulla differenziazione *on-net*/*off-net*, hanno fortemente incentivato il fenomeno sia dei cellulari *dual* SIM, sia degli utenti con

doppio telefono/SIM. Inoltre, BT evidenzia che, con una penetrazione del servizio mobile in Italia di oltre il 160 per cento, sia difficilmente ipotizzabile che ogni giorno risulti attiva solo una SIM per utente. Dello stesso avviso sono Fastweb ed H3G, secondo cui una percentuale rilevante di utenti dispone di due (o più) SIM o di più terminali.

O.3 Fastweb, inoltre, ritiene che anche i servizi mobili e i servizi integrati *Home Zone* siano da considerarsi sostituibili. Nel servizio "Vodafone Casa" ad esempio, la direttrice fisso-mobile viene sostituita dal mobile-mobile (*on-net/off-net*), e conseguentemente una chiamata verso SIM Vodafone segue la tariffazione *on-net* propria del piano tariffario mobile dell'utente.

Valutazioni dell'Autorità

V.1 Con riferimento al tema della sostituibilità tra chiamate *on-net* e chiamate *off-net*, l'Autorità osserva che dai dati di risposta al questionario inviato agli operatori, si si evince che dal 2007 al 2010 è cresciuto tanto il numero di chiamate *on-net* quanto quello di chiamate *off-net* (Figura 2); ciò tenderebbe ad escludere l'esistenza di un fenomeno evidente di sostituzione a scapito delle chiamate *off-net*. Pertanto, nel ribadire le argomentazioni proposte in consultazione pubblica, l'Autorità ritiene non siano emersi nuovi elementi che smentiscano l'assenza di significativa sostituibilità tra chiamate *on-net* e chiamate *off-net.*

Figura 2 – Confronto tra chiamate *on-net* e chiamate *off-net*

Fonte: Agcom

V.2 Con riferimento all'osservazione di Fastweb di cui al punto O.3, si ribadisce che, data la scarsa diffusione delle offerte *Home Zone*, queste non possono essere considerate un effettivo sostituto delle chiamate verso rete mobile di tipo *off-net*. In altri termini, l'Autorità ritiene che - allo stato - le offerte integrate fisso-mobile non siano in grado di influenzare sensibilmente la domanda di chiamate verso rete mobile di tipo *off-net*.

V.3 Alla luce delle considerazioni su esposte, ed in particolare di quanto asserito al punto V1, l'Autorità conferma quindi la definizione del mercato rilevante al dettaglio di cui al punto 79.

2.3.4. Definizione del mercato all'ingrosso

Il mercato del servizio all'ingrosso

80. In questo paragrafo l'Autorità verifica se, nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato, siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere superata la definizione dei mercati rilevanti del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile adottata con la delibera n. 667/08/CONS.

81. Un operatore (di rete fissa o mobile) che offre ai suoi clienti servizi di telefonia vocale verso utenti di rete mobile di un altro operatore deve acquistare da quest'ultimo (operatore di destinazione) il servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, al fine di completare la chiamata.

82. L'Autorità valuta se, in seguito ad un aumento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, gli operatori cui sono abbonati gli utenti che effettuano la chiamata possano sostituire questo servizio con altri servizi quali, ad esempio, il servizio di terminazione delle chiamate offerto da un operatore diverso da quello di destinazione (sia esso di rete fissa che mobile), il servizio di terminazione SMS o MMS.

83. Poiché da un punto di vista tecnico l'operatore di destinazione è di fatto l'unico operatore in grado di consegnare la chiamata ad un proprio abbonato, l'Autorità ritiene che non esistano servizi all'ingrosso sostituibili con il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile in grado di esercitare vincoli competitivi diretti nei confronti dell'operatore di destinazione, che renderebbero non profittevole l'aumento del prezzo.

84. Poiché la domanda di terminazione delle chiamate su rete mobile deriva dalla domanda sul mercato al dettaglio, è necessario valutare l'eventuale esistenza di vincoli indiretti che possano condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione, vincoli derivanti dall'esistenza di servizi sostituibili a livello *retail*. Infatti, qualora l'aumento del prezzo di terminazione del traffico voce su rete mobile si trasferisca in modo significativo sul prezzo *retail* di una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net*, lo spostamento della domanda di mercato al dettaglio verso altri servizi potrebbe rendere non profittevole l'aumento del prezzo *wholesale*. In tal caso, la definizione del mercato *wholesale* dovrebbe includere anche i servizi all'ingrosso corrispondenti ai servizi al dettaglio potenziali sostituti di una chiamata verso rete mobile *off-net*.

85. Tuttavia, l'analisi svolta nel paragrafo 2.3.3 ha evidenziato che una chiamata verso rete mobile di tipo *off-net* non è sostituibile con altri servizi al dettaglio, quali ad esempio una chiamata verso rete fissa, una chiamata verso rete mobile di tipo *on-net*, l'invio di un SMS o MMS. Pertanto, si ritiene che dal lato della domanda non siano presenti vincoli indiretti (*indirect constraints*) che possono condizionare l'incremento ipotetico del prezzo del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile offerto dall'operatore di destinazione.

86. Dal lato dell'offerta si osserva che, per ragioni pressoché equivalenti a quelle esposte al punto 74, in seguito a un aumento modesto, significativo e non transitorio del prezzo del servizio di terminazione voce su rete mobile, nessun operatore non attivo sul mercato possa entrare nel mercato ed offrire un servizio di terminazione equivalente a quello offerto dall'operatore di destinazione (ossia consegnare la chiamata all'utente dell'operatore di destinazione). Quest'ultimo è infatti l'unico in grado di consegnare la chiamata a un determinato utente della sua rete.

87. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un mercato rilevante per ciascun utente di rete mobile. Tuttavia, le condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi di terminazione voce su rete mobile non giustificherebbero questa conclusione, dal momento che ciascun operatore di rete mobile pratica le medesime condizioni per terminare le chiamate su tutti gli utenti attestati alla propria rete. Pertanto, appare ragionevole considerare l'insieme dei servizi di terminazione offerti per completare le chiamate su tutti gli utenti di una rete mobile come appartenenti ad un unico mercato.

Conclusioni sulla definizione del mercato del servizio all'ingrosso

88. In base alle valutazioni espresse nei punti precedenti, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua quattro mercati rilevanti del prodotto, uno per ciascun operatore di rete mobile presente in Italia. Infatti, fino ad oggi, in Italia, gli MNO sono gli unici operatori che possono offrire il servizio di terminazione voce sulla propria rete, in quanto gli MVNO presenti sul mercato non sono assegnatari di archi di numerazione. Pertanto, per le chiamate destinate agli utenti di un MVNO, l'operatore di origine acquista il servizio di terminazione mobile dall'operatore di rete ospitante (assegnatario della numerazione).

Il mercato geografico all'ingrosso

89. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

90. Non essendo intervenuti cambiamenti significativi rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma quanto disposto dalla delibera n. 667/08/CONS, ossia che la dimensione geografica di tutti mercati rilevanti dei servizi di terminazione vocale su singole reti mobili è nazionale.

Conclusioni sulla definizione del mercato rilevante all'ingrosso

91. In base all'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, l'Autorità ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia costituito dal servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine, ed individua quattro mercati rilevanti, di dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile?

Osservazioni degli operatori

O.4 Telecom Italia e Vodafone ritengono che per caratterizzare un servizio di terminazione mobile dal lato dell'offerta, sia necessario che gli operatori posseggano quegli elementi di commutazione attraverso i quali s'interconnettono alle reti degli altri operatori in modo da gestire concretamente la fornitura della prestazione.

O.5 AIIP, BT e Fastweb formulano le seguenti osservazioni in merito all'inclusione o meno del traffico *on-net* nel mercato rilevante all'ingrosso. AIIP chiede all'Autorità di chiarire se la locuzione "indipendentemente dalla rete di origine" includa anche la rete dell'operatore verso cui la chiamata termina. BT e Fastweb ritengono che il mercato rilevante all'ingrosso della terminazione su rete mobile comprenda tutto il traffico entrante, indipendentemente dalla rete di origine, quindi anche di tipo *on-net*. Questa definizione – rileva BT – è perfettamente coerente con il quadro regolamentare definito nel secondo ciclo di analisi di mercato. Pertanto, poiché dall'ultimo provvedimento di analisi del mercato n. 7 nulla è cambiato nella regolamentazione europea di riferimento, le conclusioni di cui alla precedente delibera n. 667/08/CONS sono – a detta di BT – interamente richiamabili anche nella presente analisi di mercato.

O.6 Infine, H3G chiede che l'analisi tenga conto del diverso potere di mercato dei singoli operatori, anche in considerazione del fatto che la stessa, rispetto ai suoi concorrenti, ha un più alto tasso di clienti multi-terminale.

Valutazioni dell'Autorità

V.4 Prima di entrare nel merito delle osservazioni formulate dagli operatori, l'Autorità, con riferimento ai punti 37, 38 e 88, precisa che la delibera n. 74/10/CIR ha stabilito che gli operatori virtuali, indipendentemente dal grado di infrastrutturazione raggiunto, possono essere assegnatari di archi di numerazione per servizi mobili e personali, in quanto, ai fini della gestione delle risorse di numerazione, la classificazione precedentemente in vigore per gli operatori virtuali è ritenuta superata. Inoltre, la delibera ha stabilito che tutti gli operatori che ne hanno bisogno per fornire i propri servizi, tra cui anche gli operatori mobili virtuali, hanno il diritto di ottenere propri codici MNC (Mobile Network Code). Questi ultimi consentono all'operatore di definire numeri IMSI, contenuti in carte SIM, che identificano in maniera univoca l'utenza.

V.5 Secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – nel mese di giugno 2011 tre operatori virtuali risultano assegnatari di archi di numerazione mobile: di conseguenza, questi operatori sono in grado di fornire potenzialmente i servizi di terminazione all'operatore di origine per le chiamate dirette a proprie numerazioni. Allo stato, risulta che uno solo di questi operatori stia cominciando a commercializzare il servizio di terminazione. A tale riguardo, l'Autorità esaminerà l'evoluzione dell'offerta di servizi di terminazione mobile da parte degli MVNO, nell'ambito di una più ampia attività di monitoraggio delle dinamiche di mercato e concorrenziali che stanno interessando questi operatori, anche al fine di valutare l'opportunità di esercitare le proprie competenze di natura regolamentare o di vigilanza.

V.6 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia e Vodafone di cui al punto O.4, l'Autorità ritiene, in linea con quanto sopra precisato, che possono fornire servizi di terminazione su rete mobile anche quegli MVNO che, indipendentemente dal grado di infrastrutturazione raggiunto, risultano assegnatari di archi di numerazione.

V.7 Con riferimento a quanto sostenuto da AIIP, BT e Fastweb relativamente all'inclusione del traffico *on-net* nel mercato rilevante, l'Autorità rileva che l'operatore di originazione non può, per ragioni tecniche, terminare la chiamata sulla rete di un altro operatore per evitare di acquistare il servizio di terminazione dall'operatore cui è abbonato il destinatario della chiamata. Gli unici che possono eventualmente sostituire una chiamata *off-net* con una chiamata *on-net* sono gli utenti finali. Tuttavia, per le ragioni esposte ai punti 45 e ss. e riprese al punto V.1, l'Autorità, non ravvisando un rapporto di sostituibilità tra servizi *on-net* e servizi *off-net*, ritiene che il mercato rilevante all'ingrosso debba includere esclusivamente il traffico *off-net*. Peraltro, questa conclusione è in linea con la Raccomandazione. Infatti, nell'*Explanatory Note,* la Commissione, nell'affermare che il servizio di terminazione su rete mobile è un *input* per la fornitura di chiamate dirette a reti mobili, precisa (nel caso di chiamate del tipo mobile-mobile) che si tratta di chiamate originate da reti mobili e dirette a reti mobili di altri operatori.[34] Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità chiarisce che la locuzione utilizzata al punto 91 "indipendentemente dalla rete di origine" è da intendersi come indipendentemente che la chiamata sia originata da altra rete mobile o da rete fissa.

V.8 Con riferimento all'osservazione di H3G, l'Autorità fa presente che l'analisi del significativo potere di mercato segue la definizione del mercato rilevante; pertanto, l'individuazione dei confini merceologici e geografici avviene attraverso il cosiddetto test del monopolista ipotetico e non tiene conto di eventuali divergenze in termini di potere di mercato.

[34] Cfr. Explanatory Note, pag. 41 "*Mobile call termination is an input both to the provision of mobile calls (that terminate on other mobile networks) but also to calls that are originated by callers on networks serving fixed locations that terminate on mobile networks.*"

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

92. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

93. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP), ai fini della regolamentazione di settore, a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici di cui l'Autorità tiene massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.[35]

94. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

95. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

96. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 82 del trattato CE), che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

3.2. Struttura e dinamica dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile

97. In Italia gli unici operatori che offrono il servizio di terminazione vocale sulla loro rete mobile sono: H3G (dal 2003), Telecom Italia (dal 1990), Vodafone Omnitel (dal 1995), Wind Telecomunicazioni (dal 1999).

---

[35] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

98. I ricavi e i volumi di traffico vocale terminati sulle reti dei quattro operatori attivi dal lato dell'offerta sono riportati nella Tabella 1.

Tabella 1 – Ricavi e volumi di traffico terminato sulle reti mobili (2007-2010)

	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Volumi di traffico terminato (milioni di minuti)	38.150,92	38.401,48	39.384,84	40.823,46
Ricavi complessivi (milioni di euro)	4.406,92	3.937,19	3.516,35	3.139,50

Fonte: elaborazioni Agcom su dati degli operatori

99. La Tabella mostra che nel periodo 2007-2010 i ricavi da terminazione del traffico vocale sono diminuiti a un tasso medio annuo del 10,7 per cento, mentre nello stesso periodo i volumi terminati sono aumentati a un tasso medio annuo del 2,3per cento.

100. Dal 2007, diversi operatori virtuali sono entrati nel mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile. Tra questi, si segnalano A-Mobile (Auchan), Autostrade per l'Italia, BT Italia, Carrefour Italia Mobile (CIM), Conad, Coop Italia, Daily Telecom, Digitel Italia, Erg Petroli, Fastweb, Lycamobile, Noverca, Poste Mobile, PLDT Italy, RCS&RDS, Telepass Mobile (Autostrade) Tiscali, 50&Più. Al riguardo, l'Autorità osserva che si è assistito ad un processo di selezione degli operatori virtuali, in quanto alcuni di essi hanno registrato un significativo sviluppo, altri invece sono usciti dal mercato.[36] Come descritto al punto 88, gli MVNO presenti ad oggi in Italia forniscono servizi al dettaglio avvalendosi delle reti degli MNO, sulla base di specifici accordi. Questi operatori, quindi, non essendo *full* MVNO – ossia non essendo assegnatari di archi di numerazione e proprietari di quegli elementi di rete necessari per gestire la terminazione della chiamata – non offrono servizi di terminazione. Qualora alcuni operatori virtuali divenissero *full* MVNO, il servizio di terminazione voce su rete mobile offerto da ciascuno di essi costituirebbe un mercato a sé stante.[37] In tale caso, l'Autorità dovrà aggiornare l'elenco dei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile ed effettuare, per tali nuovi mercati, un'analisi del significativo potere di mercato, al fine di valutare l'opportunità imporre obblighi regolamentari – seppure presumibilmente meno stringenti – anche ai suddetti MVNO.

101. Per quanto riguarda le caratteristiche dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su rete mobile, l'Autorità ritiene che le differenze strutturali osservate nella delibera n. 667/08/CONS[38] – dovute, in particolare, alla diversa attribuzione delle risorse frequenziali tra gli operatori ed alle diverse tecnologie trasmissive utilizzate (3G vs 2G) – sebbene si stiano riducendo, sono tuttora valide.

102. In proposito, si osserva che l'Autorità, con delibera n. 541/08/CONS, ha avviato le procedure per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 MHz e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica. In particolare, le disposizioni ivi contenute hanno: *i*) disciplinato i piani di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 2100 MHz, rendendo disponibile un blocco da 5 MHz nella banda a 900 MHz, e *ii*) stabilito i principi per i piani successivi di assegnazione delle frequenze nella banda a 1800 MHz.

---

[36] Conad, RCS&RDS, PLDT Italy risultano tra gli operatori virtuali che hanno cessato la loro attività di fornitura dei servizi di telefonia mobile.
[37] Si evidenzia che un operatore virtuale ha annunciato che nel corso del 2011 disporrà di un proprio codice di operatore mobile e di proprie schede SIM e che ricorrerà alle infrastrutture dell'MNO per il solo servizio di accesso alle rete radiomobile.
[38] Cfr. delibera n. 667/08/CONS, paragrafo 3.2.1.

103. Le disposizioni contenute nella delibera n. 541/08/CONS sono state recepite dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con determina dell'11 febbraio 2009, ha avviato il piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz.[39] Tale piano prevede la riallocazione dell'intera banda a 900 MHz, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.

3.3. Descrizione degli indicatori utilizzati

104. Come già osservato in precedenza, ciascun operatore di terminazione è l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete mobile; di conseguenza, ogni operatore detiene una quota di mercato pari al 100 per cento.

105. L'analisi del livello e dell'andamento delle quote di mercato, pur essendo necessaria, non è di per sé sufficiente per identificare un operatore dotato di significativo potere di mercato. Infatti, nonostante l'esistenza di una quota di mercato pari al 100 per cento, è necessario valutare se un operatore possa vedere limitata la possibilità di aumentare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale a causa della presenza di determinati fattori che caratterizzano il mercato.

106. A riguardo, l'Autorità ritiene che, in considerazione delle caratteristiche del mercato, gli indicatori più adatti (fra quelli elencati nelle Linee direttrici) ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile siano: *i)* la presenza di barriere all'entrata e *ii)* la presenza di un contropotere di acquisto.

3.3.1. Barriere all'entrata

107. Come illustrato al punto 83, l'Autorità osserva che è tecnicamente impossibile per un operatore nuovo entrante fornire il servizio di terminazione mobile per terminare una chiamata sulla rete di un altro operatore. Pertanto, ciascun mercato rilevante presenta significative barriere tecniche all'entrata che non appaiono modificabili nell'orizzonte di tempo considerato dalla presente analisi.

3.3.2. Il contropotere di acquisto

108. In base al sistema di *pricing* vigente, il pagamento del servizio di terminazione è a carico dell'operatore che origina la chiamata. Pertanto, qualora un operatore di originazione (sia mobile che fisso) disponga di un contropotere di mercato nei confronti dell'operatore di terminazione, le condizioni economiche di acquisto del servizio di terminazione del traffico su rete mobile potrebbero trovare equilibri prossimi a quelli concorrenziali.

109. Tuttavia, dal momento che l'operatore di terminazione necessita a sua volta di comprare il servizio dagli operatori concorrenti, in un contesto deregolamentato, si assiste ad una negoziazione tra operatori per la fissazione delle tariffe di terminazione reciproche. In questa fase, il prezzo di terminazione di un operatore potrebbe essere vincolato dal contropotere di mercato esercitabile dagli altri operatori.

110. Come già osservato nell'ambito della delibera n. 667/08/CONS, data la struttura dei mercati della terminazione su rete mobile, allo stato appare inverosimile che gli operatori (siano essi di rete fissa che mobile) degli utenti che effettuano una chiamata *off-net* siano in grado di esercitare un contropotere di acquisto nei confronti degli operatori di terminazione finalizzato a limitare il potere di mercato di questi ultimi e ottenere prezzi di terminazione prossimi a quelli concorrenziali. Tale situazione sarebbe configurabile nel caso in cui le quote di traffico terminato sulle reti degli operatori di terminazione fossero molto sbilanciate a favore di uno o due operatori. In questo caso,

---

[39] Cfr. Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il "Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz", del 11 febbraio 2009.

infatti, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero fruire di un certo potere contrattuale sia per mantenere i propri prezzi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale, sia per indurre gli altri operatori di terminazione concorrenti a praticare prezzi di terminazione prossimi a quelli concorrenziali.

111. L'Autorità osserva che, ad oggi, non si registrano significative differenze tra i volumi di traffico reciprocamente scambiati tra gli operatori. Pertanto, in assenza di regolamentazione, si ritiene che nessun operatore sia in grado di esercitare un contropotere contrattuale in grado di limitare il comportamento degli operatori di terminazione a praticare prezzi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale.

3.3.3. Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato

112. Sulla base delle valutazioni che precedono, si può concludere che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono in grado di agire indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori nella formulazione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile. Conseguentemente, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind risultano detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del traffico di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile.

D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Osservazioni degli operatori

O.7 AIIP chiede di chiarire se i dati di cui alla Tabella 1 comprendano o meno la terminazione *on-net*, specificando che, qualora riguardassero solo la terminazione *off-net*, non sarebbero di alcun ausilio per verificare eventuali discriminazioni da parte degli operatori mobili a favore delle proprie divisioni.

O.8 Noverca, PosteMobile, Telecom Italia e Vodafone, pur concordando con le valutazioni effettuate dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato, hanno espresso alcune osservazioni sul punto 100.

O.9 Noverca condivide l'intenzione dell'Autorità sia di rinviare un eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori notificati nei mercati dei servizi di terminazione successivamente all'ingresso dei *full* MVNO, sia di introdurre obblighi "presumibilmente meno stringenti" in capo a quest'ultimi. Allo stesso tempo, però, Noverca ritiene che la regolamentazione del prezzo di terminazione del *full* MVNO non possa prescindere dal prezzo d'accesso. Nel caso in cui, infatti, il prezzo di terminazione fosse inferiore all'*air time*, verrebbe contraddetto il principio di orientamento al costo.

O.10 PosteMobile esprime perplessità circa la circostanza che un MVNO dotato di proprie risorse di numerazione e propri elementi di rete possa essere soggetto a obblighi regolamentari di controllo dei prezzi, in qualità di operatore notificato sul mercato dei servizi di terminazione vocale. Più precisamente, PosteMobile non ritiene corretto che un soggetto operante nel mercato in virtù di accordi commerciali di accesso di tipo *full* MVNO – come tali non soggetti ad alcun tipo di regolamentazione – sia sottoposto all'obbligo di controllo dei prezzi, allorché fornisce il servizio di terminazione agli operatori interconnessi. Si tratterebbe infatti di rivendere a questi ultimi servizi di accesso che l'MVNO remunera commercialmente all'operatore ospitante.

O.11 Contrariamente a Noverca e PosteMobile, Telecom Italia e Vodafone ritengono che i *full* MVNO debbano essere sottoposti ai medesimi obblighi regolamentari previsti per gli MNO ospitanti, in particolare agli obblighi di controllo dei prezzi, dal momento che gestiscono in proprio

solo una parte del servizio di terminazione delle chiamate (ovvero la commutazione e il trasporto). L'eventuale riconoscimento di un valore di terminazione superiore a quello degli operatori ospitanti, a parere di Telecom Italia, creerebbe un grave pregiudizio, in quanto produrrebbe un beneficio a vantaggio di soggetti che non investono in infrastrutture, proprio nel momento in cui è bandita la gara per l'assegnazione di nuove frequenze. A tal riguardo, inoltre Vodafone osserva che, secondo la posizione comune dell'ERG[40], da ultimo richiamata nella Raccomandazione della Commissione sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione del 7 maggio 2009, le tariffe di terminazione dovrebbero di norma essere simmetriche e le asimmetrie esigono un'adeguata giustificazione. Tale giustificazione trova il proprio fondamento in differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori, da individuarsi in un'assegnazione ineguale delle frequenze e nella sussistenza sul mercato *retail* di ostacoli all'ingresso e all'espansione nel mercato, fattori che non ricorrerebbero con riguardo ai *full* MVNO.

O.12 In merito alla considerazione dell'Autorità di cui al punto 111, PosteMobile evidenzia che quanto asserito dall'Autorità è valido anche per un *full* MVNO che intenda negoziare con i quattro MNO il servizio di terminazione sulla propria rete.

O.13 Telecom Italia ritiene, invece, che gli operatori mobili, in assenza di regolamentazione *ex ante*, non sarebbero completamente indipendenti nello stabilire i rispettivi prezzi di terminazione da applicare agli altri operatori a causa della presenza di un "contropotere di acquisto". Di tale fenomeno occorrerebbe tener conto nel definire l'intensità della regolamentazione *ex ante*.

O.14 In merito al tema dell'impatto delle differenze strutturali nel mercato di riferimento trattato al punto 101, H3G e Vodafone sollevano alcune osservazioni.

O.15 H3G condivide in pieno le osservazioni dell'Autorità circa le differenze strutturali ancora in essere rispetto ai suoi concorrenti e dovute alla diversa attribuzione delle risorse frequenziali.

O.16 Vodafone, invece, contesta che la diversa dotazione frequenziale possa generare differenze strutturali meritevoli di considerazione. Infatti: *i*) i maggiori investimenti in termini infrastrutturali non sono legati alla copertura ed alla diversa dotazione frequenziale, bensì ai volumi di traffico; *ii*) tutti gli operatori hanno sostenuto i maggiori investimenti richiesti dalla tecnologia UMTS nel breve periodo e devono sostenere ulteriori costi per il mantenimento delle reti di generazione precedente; inoltre dalla fine del 2011, la dotazione frequenziale di H3G subirà un significativo incremento, raggiungendo quota 30 MHz sulle diverse bande contro i 40 MHz di TIM e Vodafone, ma per fornire servizi a una *customer base* pari a neanche 1/3 di quella dei primi due operatori; *iii*) la fornitura dei servizi integrati fisso-mobile può essere garantita su qualsiasi banda di frequenza con la medesima qualità di servizio; di conseguenza, la decisione di non offrire tale tipologia di servizi da parte di Wind e H3G deve essere qualificata quale libera scelta imprenditoriale e non come un'effettiva incapacità tecnica.

Valutazioni dell'Autorità

V.9 Con riferimento al punto 97, l'Autorità precisa – conformemente a quanto rappresentato al punto V.4 – che, a seguito dell'approvazione della delibera n. 74/10/CIR, gli operatori H3G, Telecom, Vodafone e Wind non sono gli unici operatori di rete mobile che possono offrire i servizi di terminazione; infatti, possono potenzialmente fornire tali servizi anche quegli MVNO che, indipendentemente dal grado di infrastrutturazione raggiunto, sono assegnatari di archi di numerazione e detengono un proprio codice MNC. Tuttavia, dal momento che la commercializzazione di servizi di terminazione da parte degli operatori virtuali è in fase iniziale,

[40] ERG (07) 83 "*Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates.*"

mentre le condizioni di mercato e concorrenziali che interessano gli MVNO sono in continua evoluzione, l'analisi del significativo potere di mercato è stata condotta con riferimento ai soli operatori di rete mobile. In ogni caso, l'Autorità – come già anticipato al punto V.5 – ha stabilito di monitorare l'evoluzione del mercato, con particolare attenzione alle dinamiche concorrenziali che riguardano gli operatori mobili virtuali, al fine di valutare l'opportunità di esercitare le proprie competenze in materia. Ciò in relazione alla necessità di garantire agli operatori virtuali condizioni tecniche ed economiche eque e ragionevoli negli accordi con gli operatori ospitanti, ed anche con riferimento al servizio di raccolta, sul quale si assiste peraltro all'insorgere di un significativo contenzioso.

V.10 Con riferimento al punto 100, l'Autorità precisa che A-Mobile, non essendo titolare di autorizzazione, non è un operatore mobile virtuale. Inoltre, come segnalato da H3G nel corso della consultazione pubblica, l'operatore RCS&RDS è attivo con marchio commerciale "DIGI.Mobil" e, quindi, non risulta tra gli operatori virtuali che abbiano cessato la propria attività.

V.11 Rispondendo alla richiesta di AIIP di cui al punto O.7, si chiarisce che i dati riportati nella Tabella 1 comprendono solo il traffico *off-net*. La Tabella 1, coerentemente con la definizione del mercato rilevante all'ingrosso, mostra i volumi complessivi ed i ricavi derivanti dall'offerta a terzi del servizio di terminazione all'ingrosso.

V.12 Con riferimento alle osservazioni di PosteMobile, Telecom, Vodafone e Noverca di cui ai punti O.9, O.10 e O.11, l'Autorità ribadisce quanto rappresentato al punto V.9, ossia che gli MVNO assegnatari di archi di numerazione sono potenzialmente in grado di offrire il servizio di terminazione e ribadisce il proprio impegno a monitorare l'evoluzione dell'offerta di servizi di terminazione da parte degli stessi.

V.13 Con riferimento alle osservazioni di PosteMobile sul punto 111, l'Autorità precisa che la presenza di un eventuale contropotere d'acquisto nei confronti di un MVNO potrà essere accertata solo in sede di analisi del significativo potere di mercato di quest'ultimo.

V.14 Per quanto riguarda, invece, l'osservazione di Telecom Italia di cui al punto O.13, l'Autorità ha accertato che - ad oggi - non si registrano consistenti differenze tra i volumi di traffico reciprocamente scambiati tra gli operatori. Elemento questo che rappresenta una delle condizioni di cui tenere conto nella valutazione del contropotere d'acquisto che può essere esercitato nei confronti di uno o più operatori che offrono il servizio di terminazione.

V.15 Con riferimento alle osservazioni di H3G e Vodafone in merito al punto 101, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità di cui alla domanda D.8.

V.16 In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità conferma le conclusioni raggiunte circa la valutazione del significativo potere di mercato riportate al punto 112.

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

113. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

114. Le direttive europee, la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee direttrici (capitolo 4) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.

115. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

116. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

117. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

118. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

119. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.

120. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della

direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

121. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

122. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.

123. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.

124. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

125. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

4.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

126. Sulla base delle risultanze dell'analisi del significativo potere di mercato, svolta nel capitolo 3, l'Autorità ha individuato gli operatori di rete mobile H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind quali detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate su singole reti mobili.

127. I principali comportamenti anticompetitivi riscontrabili sui mercati dei servizi di terminazione mobile sono quelli della pratica di prezzi eccessivi, della collusione tacita, della discriminazione di prezzo e del rifiuto di interconnettersi ad altri operatori. Tali comportamenti differiscono a seconda che si tratti di: a) interconnessione tra reti che competono nei medesimi mercati finali, come ad esempio l'interconnessione tra reti mobili (M2M); b) interconnessione tra reti che non competono nei medesimi mercati finali, come ad esempio l'interconnessione tra reti fisse e reti mobili (F2M).

128. Gli operatori di terminazione, a causa del sistema di *pricing* vigente (CPP) e del fatto di essere gli unici operatori in grado di offrire il servizio nel proprio mercato, hanno un incentivo a praticare prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori detentori di SMP nel mercato della terminazione hanno la possibilità di incrementare il prezzo senza che clienti e concorrenti possano mettere in atto azioni volte a sostituire il servizio con altri servizi ad esso sostitutivi. Per l'operatore di terminazione, l'incremento di prezzo ha il duplice effetto di incrementare i propri profitti *wholesale* e di innalzare i costi di interconnessione sostenuti dagli operatori rivali, che concorrono sugli stessi mercati al dettaglio di telefonia vocale.

129. Un secondo problema competitivo è dato dalla possibile collusione tacita tra operatori nella fissazione delle tariffe di terminazione. Due o più operatori potrebbero infatti colludere tacitamente fissando tariffe di terminazione particolarmente elevate, al di sopra dei propri costi, determinando quindi inefficienze di tipo allocativo.

130. Inoltre, gli operatori di terminazione potrebbero mettere in atto pratiche anticompetitive di discriminazione di prezzo, prevalentemente per l'interconnessione mobile-mobile (M2M). In particolare, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero imporre tariffe di terminazione agli operatori nuovi entranti o di minori dimensioni superiori al prezzo della terminazione mobile interna, ossia al prezzo implicito di terminazione per le chiamate di tipo *on-net*. Tale pratica anticompetitiva determinerebbe una differenza significativa tra i prezzi al dettaglio delle chiamate *on-net* e quelli delle chiamate *off-net* e, quindi, un fenomeno di esternalità di rete a vantaggio delle reti degli operatori mobili di maggiori dimensioni, con l'effetto di precludere il mercato finale (*market foreclosure)*. Questo tipo di strategia impedisce, infatti, agli operatori di minori dimensioni, che devono consolidare la propria base clienti, di competere con i prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* praticate dagli operatori che hanno una base clienti più ampia e consolidata.

131. Infine, un'ulteriore pratica anticompetitiva che un operatore di terminazione potrebbe attuare è quella del rifiuto a contrarre, ossia il rifiuto a fornire il servizio di terminazione ad altri operatori. Si tratta, anche in questo caso, di una pratica anticompetitiva volta a precludere il mercato finale, in quanto il servizio di terminazione costituisce un *input* essenziale per la fornitura dei servizi al dettaglio di telefonia. Naturalmente la rilevanza del problema del rifiuto a trattare o ad interconnettersi dipende dalle dimensioni degli operatori: mentre per gli operatori di minore dimensione l'interconnessione con le altre reti è fondamentale, gli operatori di maggiori dimensioni, in genere, possono operare senza interconnettersi con gli operatori di minore dimensione. Un rifiuto a trattare porta quindi all'esclusione dal mercato finale dei concorrenti di minori dimensioni.

132. Anche in presenza di obbligo di fornitura del servizio di terminazione mobile, un operatore potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio il suo significativo potere di mercato, agendo sulle condizioni tecniche di fornitura del servizio di terminazione su rete mobile. In particolare, le maggiori criticità sono riscontrabili nelle condizioni tecniche di fornitura dei servizi accessori al servizio di terminazione, quali: la co-ubicazione in centrale; le interfacce; l'energia e condizionamento in centrale; i flussi di interconnessione; i ritardi di fornitura per l'espletamento di studi di fattibilità.

133. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità, intende imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, con riferimento alla fornitura dei servizi di terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile, gli obblighi regolamentari in materia di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii*) trasparenza; *iii*) non discriminazione; *iv*) controllo dei prezzi; *v*) contabilità dei costi.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili?

Osservazioni degli operatori

O.17 BT e Coop evidenziano che quanto l'Autorità ipotizza al punto 130 in realtà si è già verificato. In particolare, BT osserva che si tratta dei comportamenti analizzati e sanzionati dall'AGCM nel corso del procedimento A357, mentre Coop evidenzia che gli effetti di tali comportamenti si sono manifestati a danno degli MVNO, limitandone la crescita ed incidendo negativamente sui rispettivi conti economici. Coop rileva che l'entità del sussidio a favore delle divisioni commerciali degli MNO si può dedurre da due elementi: *a)* la crescita costante negli ultimi anni dei volumi di traffico *on-net; b)* il livello delle tariffe *retail* praticate dagli MNO, inferiore a quello delle tariffe del servizio di terminazione, nonostante la fornitura del servizio *retail*, dal punto di vista tecnico, richieda l'utilizzo di maggiori risorse rispetto alla fornitura del servizio di terminazione.

O.18 Infine, Coop ritiene opportuno inserire tra gli obblighi da imporre in capo agli operatori SMP anche le voci d), g), h), e i) riportate al punto 122.

O.19 Secondo BT, l'obbligo di non discriminazione dovrebbe trovare un meccanismo pratico di attuazione affinché – in abbinamento all'obbligo di controllo dei prezzi – si possa creare un contesto regolamentare che prevenga eventuali comportamenti abusivi da parte degli operatori SMP. In tal senso, BT propone l'adozione di un test di prezzo così come definito nella delibera n. 499/10/CONS. Inoltre, BT auspica che venga prevista un'apposita misura che disciplini il caso in cui l'offerta si riveli non replicabile a valle della verifica e propone che l'eventuale minor costo imputato dagli operatori SMP nelle proprie offerte ricada interamente sulla componente di costo regolamentata e che, quindi, il suddetto minor prezzo sia riportato nell'Offerta di Riferimento dal momento dell'accertamento del comportamento illecito.

O.20 In virtù delle considerazioni svolte dall'Autorità al punto 130 ed al fine di consentire anche ad operatori di minori dimensioni di competere efficacemente nel mercato al dettaglio, PosteMobile sottolinea la necessità di declinare il principio di non discriminazione, anche nella parte dispositiva del provvedimento, imponendo agli operatori notificati sul mercato della terminazione vocale l'obbligo di applicare agli altri operatori tariffe di terminazione che non siano superiori al prezzo implicito di terminazione che si deduce dalle chiamate di tipo *on-net*.

O.21 Telecom Italia ritiene che i comportamenti anticompetitivi indicati dall'Autorità potrebbero essere in parte limitati dal contropotere di acquisto degli operatori, in quanto tutti gli operatori hanno ormai raggiunto una dimensione tale da assicurare loro un adeguato potere contrattuale.

O.22 AIIP ritiene che l'Autorità abbia omesso di considerare tutti gli effetti anticompetitivi che si stanno verificando sul mercato a causa degli extraprofitti realizzati dagli MNO con i servizi di terminazione su rete mobile, che hanno alterato ed alterano il gioco della concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica. In particolare, AIIP evidenzia che i suddetti extraprofitti – sussidiando prezzi molto aggressivi per le chiamate *on-net* degli MNO (comparabili a quelli della fonia fissa) e inferiori ai costi di terminazione mobile – generano effetti di sostituzione del traffico telefonico da rete fissa a rete mobile e di sostituzione degli accessi da rete fissa a quelli da rete mobile, fino ad incidere negativamente sullo sviluppo della larga banda ed a generare una crescita del *Digital Divide*.

O.23 Analogamente, Tiscali osserva che proprio grazie agli extraprofitti ottenuti a livello *wholesale* gli operatori mobili possono attuare politiche di *pricing* a livello *retail* particolarmente aggressive (c.d. *waterbed effect*) anche in diretta concorrenza con i servizi di telefonia fissa. Ciò comporta asimmetrie competitive a danno soprattutto degli operatori fissi – in quanto le tariffe di terminazione fissa sono molto più basse rispetto a quelle di terminazione mobile – e degli MVNO, in quanto questi, non disponendo di una rete propria, non hanno titolarità sui ricavi da terminazione generati dai propri clienti. Tiscali ritiene altresì che, nell'ambito della valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità debba dedicare un'attenzione particolare agli specifici problemi concorrenziali che sorgono nell'ambito delle relazioni tra operatori virtuali (ESP e MVNO) e operatori ospitanti, al fine di garantire un'effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

O.24 Vodafone non condivide l'inclusione del rifiuto a contrarre tra le pratiche anticompetitive attuabili da un operatore di terminazione. In proposito, essendovi un interesse reciproco delle parti al raggiungimento dei clienti, sussiste in capo a ciascuna parte contraente un contropotere di mercato derivante dal fatto che gli accordi di terminazione mobile sono per definizione bilaterali, in ragione della necessità di ciascun operatore di consentire alla propria clientela finale di chiamare ed essere chiamata dalla clientela degli altri operatori, grandi o piccoli che siano.

O.25 Nell'ambito della valutazione delle dinamiche competitive, Wind ritiene essenziale tenere nella massima considerazione tutte le specificità e le caratteristiche del mercato italiano, al fine di

applicare nel modo più appropriato i principi normativi generali, senza rischiare di pervenire a decisioni inadeguate a rappresentare in modo coerente l'effettiva realtà nazionale. In tal senso, Wind sottolinea l'importanza della fase di riconciliazione, che dovrebbe consentire di contestualizzare i risultati del Modello tenendo conto di tutti quegli elementi che si riferiscono alla realtà nazionale (ad esempio il quadro commerciale di riferimento e le condizioni di prezzo di cui l'utenza nazionale fruisce; i fattori tecnologici/normativi, come i limiti di emissioni elettromagnetiche).

Valutazioni dell'Autorità

V.17 Con riferimento alle osservazioni di BT e Coop di cui al punto O.17, l'Autorità rileva che, in presenza di obblighi di non discriminazione (interna/esterna) e di trasparenza, in un contesto di significativa riduzione programmata dei prezzi all'ingrosso, si riduce sensibilmente la possibilità degli operatori di adottare condotte abusive di tipo discriminatorio. Inoltre, il caso *antritrust* citato da BT ha riguardato comportamenti abusivi compiuti da alcuni operatori precedentemente all'entrata in vigore del nuovo meccanismo di riduzione dei prezzi di cui alla delibera n. 667/08/CONS e con riferimento a profili spesso diversi rispetto a quelli oggetto di regolamentazione.

V.18 Con riferimento all'osservazione di Coop sulla circostanza per cui gli MNO potrebbero imporre agli operatori nuovi entranti o di minori dimensioni tariffe di terminazione superiori al prezzo della terminazione mobile interna, ossia al prezzo implicito di terminazione per le chiamate di tipo *on-net*, si sottolinea che tale possibilità, presa in considerazione dall'Autorità proprio al punto 130, rende necessaria l'imposizione degli obblighi di non discriminazione e trasparenza per le cui valutazioni si rimanda ai punti V.29 e ss e V.35 e ss. Allo stesso modo, per le osservazioni di BT e PosteMobile di cui ai punti O.18 e O.20, che riguardano esplicitamente l'obbligo di non discriminazione, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità di cui al punto V.35 e ss.

V.19 Sulle osservazioni di Coop di cui al punto O.18, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità di cui ai punti V.25 e ss. trattandosi di obblighi in materia di accesso.

V.20 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia si rimanda a quanto già esposto al punto V.13.

V.21 Riguardo all'osservazione di AIIP di cui al punto O.22, l'Autorità sottolinea proprio come, in assenza di regolamentazione, ed in particolare in assenza di un obbligo di orientamento al costo, gli operatori di terminazione possano generare extraprofitti dalla fornitura dei servizi di terminazione e sussidiare il prezzo di una chiamata *on-net*. In presenza di obblighi di controllo dei prezzi e di non discriminazione, questo comportamento anticompetitivo non dovrebbe manifestarsi. Tuttavia, l'Autorità non condivide le considerazioni di AIIP, laddove sostiene che prezzi *on-net* molto aggressivi possano generare effetti di sostituzione del traffico telefonico da rete fissa a rete mobile, poiché - per le ragioni esposte ai punti 45 e ss. e, in particolare, alle valutazioni di cui al punto V.1 - i servizi telefonici di tipo mobile-mobile *on-net* non possono essere ritenuti effettivamente sostitutivi dei servizi telefonici di tipo fisso-mobile *off-net*.

V.22 Riguardo alle osservazioni di Tiscali di cui al punto O.23 e con particolare riferimento al punto in cui Tiscali sostiene che nell'ambito della valutazione delle problematiche competitive l'Autorità debba dedicare un'attenzione particolare agli specifici problemi concorrenziali che sorgono nell'ambito delle relazioni tra operatori virtuali ed operatori ospitanti, al fine di garantire un'effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, si richiama quanto anticipato ai punti V.5 e V.9, e si rimanda inoltre ai punti V.35 e ss.

V.23 Con riferimento alle osservazioni di Wind di cui al punto O.25, ed in particolare alle caratteristiche del contesto nazionale che – a detta di Wind – l'attività di riconciliazione avrebbe dovuto considerare, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità di cui ai punti V.60 e ss.

V.24 In conclusione, le osservazioni ed i commenti pervenuti in sede di consultazione pubblica circa le valutazioni da parte dell'Autorità in merito al quadro competitivo del mercato oggetto di esame non appaiono tali da mutare le considerazioni conclusive cui l'Autorità è pervenuta a tale riguardo e che, pertanto, ora vengono ribadite.

4.3. Proposta di regolamentazione nei mercati rilevanti dei servizi terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili

4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

134. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che il significativo potere di mercato detenuto nei mercati relativi alla terminazione del traffico vocale su singola rete mobile, fa sì che ciascun operatore di rete mobile possa, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, porre in atto strategie di *market foreclosure*, rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind si rifiutino di concludere accordi di interconnessione alla propria rete per la fornitura dei servizi terminazione.

135. Ai sensi dell'articolo 49 del Codice, l'Autorità ritiene pertanto proporzionato e giustificato confermare in capo ai quattro operatori di rete mobile l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete e che, quindi, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano continuare ad essere sottoposti all'obbligo di fornitura del servizio di terminazione del traffico voce sulla propria rete.

136. Inoltre, allo scopo di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno confermare in capo ai quattro operatori di rete mobile l'obbligo di fornitura dei servizi accessori ed aggiuntivi al servizio terminazione, così come era previsto dalla delibera n. 667/08/CONS.

137. In ottemperanza all'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete, ciascun operatore di rete mobile dovrà garantire, agli operatori acquirenti, la fornitura di tutti i servizi e risorse necessari a terminare una chiamata di telefonia vocale sulla propria rete mobile tra cui:

a. garantire a tutti gli operatori terzi l'interconnessione alle proprie centrali, per consentire una efficiente consegna del traffico vocale;
b. consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparati nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati istallati nelle centrali stesse;
c. fornire accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e tutte le tecnologie necessarie per l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi offerti all'ingrosso ed al dettaglio.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Osservazioni degli operatori

O.26 Tiscali ribadisce quanto espresso in risposta alla domanda D.4, ossia che la mancanza di una verifica dell'effettiva possibilità degli operatori ospitati di replicare le offerte degli operatori infrastrutturati rende di fatto inutile l'obbligo di accesso o, quantomeno, ne limita l'efficacia pro-competitiva.

O.27 Telecom Italia non condivide la genericità e l'indeterminatezza dell'obbligo proposto di fornire "*ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile*", ritenendo che tale obbligo sia ingiustificato e che possa dare luogo a interpretazioni controverse della norma a danno dello stesso mercato; pertanto, Telecom Italia ritiene preferibile che l'articolo 9 dello schema di provvedimento sia formulato in coerenza con quanto disposto al punto 137.

O.28 Coop auspica che l'obbligo previsto dall'articolo 5 sia accompagnato da penali per ritardato adempimento.

Valutazioni dell'Autorità

V.25 In merito all'osservazione di Tiscali, di cui al punto O.26, l'Autorità rimanda alle valutazioni sull'obbligo di non discriminazione e trasparenza, di cui oltre.

V.26 L'Autorità non condivide l'osservazione di Telecom Italia sulla genericità e indeterminatezza di quanto disposto al punto d) dell'articolo 9 e osserva che, come indicato al punto 137, tale disposizione è necessaria a garantire - agli operatori acquirenti - la fornitura di tutti i servizi e le risorse necessari a terminare una chiamata sulla rete mobile di un altro operatore. Si evidenzia inoltre che tale obbligo era già previsto dall'articolo 11 della delibera n. 667/08/CONS.

V.27 L'Autorità non ritiene necessario accogliere la richiesta di Coop di inserire misure sanzionatorie nell'articolato, in caso di mancato adempimento degli obblighi imposti a imprese aventi significativo potere di mercato, in quanto tali misure sono già previste dall'articolo 98, comma 11, del Codice.

V.28 Infine, con riferimento alle osservazioni di Coop di cui al punto O.17, l'Autorità ritiene che quanto disposto all'articolo 9 in materia di accesso sia sufficiente a garantire agli operatori acquirenti la fornitura di tutti i servizi e risorse necessari a terminare una chiamata di telefonia vocale sulla rete mobile di un altro operatore.

4.3.2. Obbligo di trasparenza

138. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione su rete mobile, al fine di garantire agli operatori acquirenti l'accesso alle necessarie informazioni economiche, tecniche e procedurali. Tale obbligo mira ad evitare che gli operatori detentori di significativo potere di mercato possano sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio.

139. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema competitivo individuato, sia proporzionata e giustificata.

140. Per ottemperare all'obbligo di trasparenza, l'Autorità ritiene che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento contenente le condizioni tecniche ed economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione del traffico vocale su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori.

141. In particolare, l'Autorità ritiene che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento risponda all'esigenza di rendere conoscibili e accessibili, a parità di condizioni ed a tutti gli acquirenti, tutti i servizi e le relative condizioni tecniche ed economiche in essa contenuti.

142. Gli operatori avranno comunque facoltà di negoziare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate in Offerta di Riferimento. Nel negoziare condizioni tecniche ed economiche differenti da quanto previsto nella propria Offerta di Riferimento, appare opportuno che l'operatore di terminazione pubblichi in un apposito allegato, entro 30 giorni dalla avvenuta stipula del contratto, le nuove condizioni pattuite con una terza parte della quale può essere sottratta l'identificazione. Ciò al fine di rendere conoscibili e accessibili le nuove condizioni tecniche ed economiche a tutti gli operatori acquirenti. In tal modo, infatti, l'obbligo di trasparenza nelle modalità di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento e delle sue integrazioni sarà funzionale a garantire la non discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche applicate a tutti gli operatori acquirenti il servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

143. Gli operatori di rete mobile dovranno pertanto predisporre e pubblicare offerte di riferimento conformi agli obblighi contenuti nel presente provvedimento, senza – tuttavia – che vi sia la preventiva approvazione da parte dell'Autorità.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Osservazioni degli operatori

O.29 Telecom Italia ritiene ingiustificato e non proporzionato l'obbligo di ripubblicare, in un apposito allegato, eventuali accordi in deroga all'Offerta di Riferimento entro 30 giorni dall'avvenuta stipula del contratto, sia perché tale rimedio non è previsto nei mercati *wholesale* del fisso, sia perché risulta ridondante rispetto all'obbligo di revisione dell'Offerta stessa entro 15 giorni dall'avvenuta stipula e all'obbligo di non discriminazione.

O.30 Tiscali e H3G segnalano la necessità di chiarire se il termine per ottemperare all'obbligo di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento con le nuove condizioni sia 30 giorni, come previsto al punto 142 dello schema di provvedimento, oppure 15 giorni, come previsto dall'articolo 11, comma 3. Tiscali chiede di armonizzare quanto prevede l'articolato con quanto espresso nei *considerata*.

O.31 Inoltre, BT ritiene che le condizioni migliorative debbano essere applicate all'intero mercato dalla data prevista nell'accordo. Nel caso in cui l'Autorità – anche su segnalazione di altri operatori – si accorga che l'operatore mobile non abbia adeguato nei tempi previsti dalla normativa (15 giorni) l'Offerta di Riferimento con le nuove condizioni economiche migliorative, Fastweb propone che queste nuove condizioni si applichino in maniera retroattiva.

O.32 Coop auspica che, l'articolo 6, comma 1, sia accompagnato da penali per ritardato adempimento.

O.33 Tiscali non condivide la previsione che le Offerte di Riferimento siano predisposte e pubblicate senza una preventiva approvazione da parte dell'Autorità, rilevando il rischio che gli operatori notificati possano fissare condizioni tecniche o economiche relativamente ai servizi accessori ed altre componenti di costo diverse dai valori di terminazione con intenti anticompetitivi.

O.34 Tiscali propone di reintrodurre nell'attuale schema di provvedimento una previsione analoga a quella riportata nell'articolo 9, comma 6, della delibera n. 667/08/CONS, relativa all'obbligo di mettere a disposizione di terze parti informazioni contabili dettagliate e pertinenti alla terminazione mobile e di pubblicare prospetti analitici dei costi che evidenzino almeno il costo medio delle componenti di rete afferenti al servizio di terminazione mobile.

O.35 Fastweb ritiene che, al fine di garantire realmente l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione, l'operatore di terminazione debba predisporre formati contabili atti a

dimostrare i prezzi di trasferimento interni corrisposti dalla divisione commerciale alla divisione di rete interna per l'acquisizione del traffico di terminazione di tipo *on-net*, anche attraverso l'evidenziazione di *transfer charge* – inclusivi di indicazione specifica dei volumi di traffico e del prezzo unitario – nei conti economici del traffico voce delle rispettive divisioni. Fastweb evidenzia, inoltre, che tale prescrizione regolamentare era già prevista dalla delibera n. 667/08/CONS.

O.36 H3G segnala l'opportunità di posticipare al 30 ottobre la data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, considerato che le variazioni alle tariffe di terminazione avverranno, secondo il nuovo schema, dal 1° gennaio di ogni anno solare. Qualora il provvedimento finale fosse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dopo il 30 settembre 2011, la società richiede che la prima riduzione dei valori di terminazione avvenga almeno a tre mesi di distanza dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sullo stesso argomento, Wind evidenzia che la data prevista per la pubblicazione di una nuova Offerta di Riferimento per il 2012 (30 aprile) appare incompatibile con lo scopo specifico della pubblicazione per l'anno 2012, sia se si riferisce al 30 aprile 2011 (data già trascorsa) sia se si riferisce al 30 aprile 2012 (data successiva all'entrata in vigore teorica dell'Offerta).

O.37 Infine, AIIP non condivide la mancata previsione di analoghi obblighi per gli SMS e gli MMS, le cui motivazioni sono riportate tra le osservazioni degli operatori sulla regolamentazione della terminazione SMS ai punti O.67 e ss.

Valutazioni dell'Autorità

V.29 Con riferimento alle osservazioni degli operatori relative alla pubblicazione delle condizioni migliorative, l'Autorità chiarisce che la facoltà di negoziare condizioni migliorative rispetto a quanto previsto nella propria Offerta di Riferimento è subordinata all'obbligo di integrare l'Offerta stessa – nel rispetto del principio di non discriminazione – entro 30 giorni dall'applicazione del nuovo contratto. Il termine per l'aggiornamento dell'Offerta di Riferimento è modificato nell'articolato.

V.30 Con riferimento alle proposte di BT e Fastweb di cui al punto O.31, l'Autorità chiarisce che le condizioni migliorative di fornitura siano applicate dalla data prevista nell'accordo indipendentemente dalla data di aggiornamento dell'Offerta di Riferimento.

V.31 Con riferimento all'osservazione di Coop di cui al punto O.32, si rimanda a quanto espresso al punto V.27.

V.32 L'Autorità non condivide la richiesta di Tiscali di una preventiva approvazione dell'Offerta di Riferimento, in quanto i servizi accessori non sono sottoposti ad alcun obbligo di controllo dei prezzi e pertanto non potrebbero formare oggetto di una specifica approvazione.

V.33 In merito alle richieste di Tiscali e Fastweb, l'Autorità non ritiene necessario reintrodurre le disposizioni riportate agli articoli 9, comma 6, e 10, comma 4. della delibera n. 667/08/CONS per le seguenti ragioni. Per quanto riguarda l'art. 9, comma 6, si reputa che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e non discriminazione, siano sufficienti le informazioni contabili ed i prospetti analitici dei costi riportati nella contabilità regolatoria. Per quanto riguarda l'art. 10, comma 4, considerato che il controllo dei prezzi viene effettuato utilizzando un modello ingegneristico di tipo BU-LRIC e che il *glide path* porterà le tariffe al livello del costo sostenuto da un operatore efficiente – riducendo sensibilmente la possibilità degli operatori di discriminare a favore delle proprie divisioni commerciali – l'Autorità non ritiene proporzionato l'obbligo di pubblicare i *transfer charge*.

V.34 In merito alle osservazioni di H3G e Wind di cui al punto O.36, l'Autorità ritiene che non sia necessario modificare la data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, come meglio argomentato ai punti V.40 e ss.

4.3.3. Obbligo di non discriminazione

144. L'Autorità ritiene che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, anche se sottoposti ad un obbligo di accesso, possano sfruttare la propria condizione di operatori dominanti nei mercati dei servizi di terminazione del traffico voce su singole reti mobili, nonché l'integrazione nei mercati a valle dei servizi telefonici, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi, agendo tanto sulle condizioni economiche, quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

145. Pertanto, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind, l'obbligo di non discriminazione. In base a tale obbligo, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind devono applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e devono fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

146. L'Autorità ritiene, quindi, che H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind debbano offrire il servizio all'ingrosso alle stesse condizioni economiche e tecniche applicate alle proprie divisioni interne. Le Offerte di Riferimento sono strumenti importanti al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

147. Inoltre, l'Autorità rileva la necessità di garantire che gli operatori di rete mobile pratichino agli operatori ospitati su propria rete prezzi non discriminatori rispetto ai prezzi relativi al proprio traffico voce *on-net*. In tal senso, infatti, gli operatori di rete mobile, devono assicurare che i prezzi del traffico di tipo *on-net* siano sempre i medesimi a prescindere dall'operatore (di rete oppure ospitato) che origina e/o riceve la chiamata *on-net*.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Osservazioni degli operatori

O.38 Coop ritiene che la trasparenza delle condizioni economiche praticate in seno al medesimo MNO per i c.d. *transfer price* verso le divisioni interne consentirebbe di porre in luce il grado di sussidio esistente tra ricavi da terminazione mobile e costi di rete sottostanti ai servizi *retail* offerti dall'MNO ai propri clienti.

O.39 Relativamente a quanto previsto al punto 147 dello schema di provvedimento, Telecom Italia ritiene che quanto espresso dall'Autorità non sia coerente con il quadro regolamentare europeo e nazionale, poiché si verrebbe a regolamentare il mercato dell'accesso e dell'originazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, ritenuto dall'Autorità stessa non suscettibile di una regolamentazione *ex ante* con la delibera n. 65/09/CONS. Inoltre, ad avviso di Telecom Italia, tale disposizione vincolerebbe la libertà degli operatori nella stipula degli accordi commerciali con i singoli MVNO, in quanto, pur andando ad incidere su una sola delle componenti dell'offerta economica complessiva, vincolerebbe anche le altri componenti degli accordi stessi.

O.40 Tiscali evidenzia che, in assenza di un'adeguata verifica della replicabilità, la previsione di cui al punto 147 potrebbe rivelarsi sostanzialmente inefficace ed incapace di assicurare un'effettiva tutela degli operatori virtuali relativamente al trattamento del traffico *on-net*. Sullo stesso punto, AIIP teme che si stia di fatto legittimando la possibilità, per gli MNO, di applicare per il traffico *on-*

net condizioni tecniche ed economiche diverse da quelle applicate agli operatori terzi, con la sola eccezione espressa degli MVNO ospitati.

O.41 Coop auspica che l'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 1, sia accompagnato da penali per ritardato adempimento.

O.42 Inoltre Coop propone di articolare il disposto dell'articolo 7, comma 2, in modo che il perimetro rappresentato dalle "*condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti*" si riferisca esclusivamente agli elementi di rete che i singoli servizi utilizzano e non ai volumi di traffico.

Valutazioni dell'Autorità

V.35 A proposito delle osservazioni di Coop di cui al punto O.38, come rappresentato al punto V.33, l'Autorità ritiene che gli strumenti atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione inizialmente definiti dalla delibera n. 667/08/CONS siano sufficienti a garantire l'individuazione di eventuali sussidi tra i ricavi da terminazione mobile e costi di rete sottostanti ai servizi *retail*.

V.36 In relazione alle osservazioni di Telecom Italia di cui al punto O.39, l'Autorità chiarisce che l'obbligo imposto in capo agli operatori notificati di applicare agli operatori ospitati sulla propria rete prezzi non discriminatori rispetto ai prezzi relativi al proprio traffico *on-net* incide esclusivamente sulla componente di terminazione (sottoposta a regolamentazione dal presente provvedimento) e non su quella di originazione che, come stabilito dalla delibera n. 65/09/CONS, costituisce un mercato non suscettibile di regolamentazione. Con questa disposizione (presente anche nella delibera n. 667/08/CONS), l'Autorità intende garantire il rispetto del principio di non discriminazione anche nei confronti degli operatori virtuali ospitati. Inoltre, tale disposizione è da ritenersi giustificata e proporzionata al fine di impedire comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori ospitati. Di conseguenza, l'Autorità conferma quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, dello schema di provvedimento.

V.37 Con riferimento al punto O.40, l'Autorità, per le osservazioni di Tiscali, rimanda alle valutazioni di cui al punto V.33, mentre per quanto attiene all'osservazione di AIIP, l'Autorità ritiene che alla luce dell'obbligo di non discriminazione, gli operatori notificati non possano praticare, per i medesimi servizi offerti, condizioni tecniche ed economiche differenziate.

V.38 Con riferimento all'osservazione di Coop di cui al punto O.41, si rimanda a quanto espresso al punto V.27.

V.39 L'Autorità, richiamando quanto espresso nella delibera n. 667/08/CONS al punto 173, ribadisce che le quantità di utilizzo dei singoli servizi non sono considerate fattori determinanti nell'applicazione del principio di non discriminazione e che, pertanto, le "*condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti*" di cui all'articolo 7, comma 2, si riferiscono agli elementi di rete che i singoli servizi utilizzano e non alle quantità.

4.3.4. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

148. L'assenza di una effettiva concorrenza nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili potrebbe far sì che gli operatori dominanti pratichino prezzi eccessivi.

149. Ai sensi dell'art. 50 del Codice ed al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza, nonché di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di terminazione del traffico vocale.

150. La Raccomandazione sulla terminazione invita le ANR ad utilizzare un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* (BU-LRIC) per il calcolo delle tariffe di terminazione degli operatori notificati.

151. Tenendo conto delle indicazioni della suddetta Raccomandazione, l'Autorità ha riesaminato il *glide path* imposto con la delibera n. 667/08/CONS sulla base del modello BU-LRIC e della relativa attività di riconciliazione con i dati contabili degli operatori[41] adottati con la delibera n. 60/11/CONS.

152. In base all'utilizzo del nuovo modello, e sulla scorta delle informazioni fornite dagli operatori mobili, si definisce un nuovo *glide path* che, analogamente a quanto stabilito dalla precedente delibera n. 667/08/CONS, si applica ad un arco temporale di quattro anni. Alla luce delle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione in materia di tariffe di terminazione e sulla scorta dell'esperienza delle altre ANR, l'Autorità ritiene che la prima data utile per l'entrata in vigore del nuovo *glide path* sia il 1° gennaio 2012. Pertanto, l'Autorità intende adottare il nuovo meccanismo di controllo dei prezzi di terminazione dal 2012 al 2015.

153. L'Autorità osserva che tale proposta non solo risponde all'esigenza di ridurre quanto prima possibile il divario esistente tra la media europea delle tariffe di terminazione mobile e quella italiana, ma tiene anche conto del fatto che – in ottemperanza alla regolamentazione vigente – sono state già pubblicate dagli MNO le Offerte di Riferimento che entreranno in vigore il 1° luglio 2011, nonché garantisce agli MNO i tempi tecnici necessari per adeguarsi alle nuove condizioni economiche.

154. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno posticipare, rispetto a quanto stabilito dalla delibera n. 667/08/CONS[42], il raggiungimento della piena simmetria delle tariffe di terminazione di chiamate vocale su rete mobile in quanto si rileva che al 2012 continuerà a permanere lo squilibrio tra gli operatori nella dotazione di frequenze. Si osserva, infatti, che l'attività di riallocazione e razionalizzazione dell'intera banda a 900 MHz – secondo quanto indicato nella Determina ministeriale di cui al punto 103[43] – si concluderà per il 31 dicembre 2013. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che prima di tale data non si saranno ridotte le differenze oggettive di costo derivanti dall'iniziale assegnazione delle frequenze, che costituiscono elementi esogeni tali da giustificare un'asimmetria tariffaria tra gli operatori, come previsto anche dalla Raccomandazione sulla terminazione[44]. Per tale ragione, l'Autorità ritiene opportuno raggiungere la simmetria tariffaria tra tutti e quattro gli operatori il 1° gennaio 2014.

155. I prezzi del servizio di terminazione di chiamate vocali includono un ragionevole tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) pari a 10,4 per cento, calcolato come descritto nell'Allegato C alla presente delibera e secondo la metodologia adottata con delibera n. 60/11/CONS.

156. La metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi del servizio di terminazione delle chiamate vocali riportati all'Art. 12 è contenuta nell'Allegato D alla presente delibera.

---

[41] Forniti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 60/11/CONS e del presente procedimento.
[42] La delibera n. 667/08/CONS stabiliva il raggiungimento della piena simmetria al 1° luglio 2012.
[43] Cfr. Determina del Dipartimento Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si approva il "Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz", del 11 febbraio 2009.
[44] Cfr. punto 9 della Raccomandazione sulla terminazione.

4.3.5. Obblighi in materia di contabilità dei costi

157. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, ed a sostegno della misura di controllo dei prezzi, l'Autorità ritiene proporzionato e giustificato confermare in capo ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per il servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile.

158. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind producono ed inviano annualmente all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, predisposti secondo i formati contabili indicati nell'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS, come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS.

159. Al fine di garantire maggiore certezza dei tempi di produzione e revisione degli esercizi contabili, gli operatori di rete mobile dovranno fornire le informazioni relative alla contabilità dei costi, a pena delle sanzioni previste dall'art. 98 del Codice, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico dell'esercizio di riferimento.

160. La conformità della contabilità dei costi predisposta dagli operatori di rete mobile rispetto agli obblighi previsti dalla presente delibera dovrà essere certificata da un soggetto indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre ad H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi nei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

***Osservazioni degli operatori sul* glide path**

O.43 Tiscali, BT e Welcome Italia non ritengono sufficienti le motivazioni addotte dall'Autorità che giustificano la decorrenza del nuovo *glide path* dal 1° gennaio 2012. In particolare, Tiscali e Welcome Italia ritengono che la circostanza che gli operatori abbiano già pubblicato le Offerte di Riferimento 2011 non ostacoli la possibilità di ripubblicazione con nuovi valori. Tiscali ritiene che gli MNO non necessitino di "tempi tecnici" per adeguarsi alle nuove condizioni e che, comunque, non siano necessari sei mesi per consentire eventuali adeguamenti. Su questo tema, Welcome Italia evidenzia che tali tempi si tradurrebbero in ulteriori profitti per gli operatori mobili e maggiori costi per gli operatori di rete fissa. BT e Fastweb ritengono che, dalla lettera di commenti della Commissione europea alla delibera n. 667/08/CONS[45], si evincano motivazioni a sostegno di un'immediata riduzione delle tariffe di terminazione che risulterebbero sovrastimate in quanto calcolate a costi storici ed inefficienti e non condividono la scelta di mantenere fino al 31/12/2011 i prezzi definiti dalla delibera n. 667/08/CONS.

O.44 Tiscali, Fastweb e Welcome Italia propongono di anticipare la decorrenza del nuovo *glide path* al 1° gennaio 2011, con un valore iniziale non superiore alla media europea dei paesi che hanno già implementato la Raccomandazione sulle tariffe di terminazione. BT auspica che il nuovo *glide path* abbia decorrenza dal 1° luglio 2011.

O.45 Vodafone e Wind ritengono che far decorrere il *glide path* dal 1° gennaio 2012 significherebbe apportare una riduzione dopo soli sei mesi invece dei normali dodici, con effetti negativi sui *budget* e sugli investimenti già pianificati dagli operatori, senza alcuna giustificazione. Inoltre, Vodafone evidenzia che la delibera n. 667/08/CONS prevedeva l'astratta possibilità di

[45] Cfr. lettera della Commissione europea SG-Greffe(2008) D/206734 del 7/11/2008.

rivedere il valore di terminazione già definito per l'anno successivo a quello di adozione del Modello e ritiene che il valore di terminazione oggetto di revisione dovrebbe essere quello già definito a partire dal 1° luglio 2012. Wind, invece, adducendo il principio del legittimo affidamento, ritiene che le decisioni riguardanti il presente ciclo di analisi di mercato debbano applicarsi non prima del 1° luglio 2013, valendo per il periodo precedente quanto già deliberato dall'Autorità con la delibera n. 667/08/CONS.

O.46 Welcome Italia, Tiscali, Fastweb e AIIP ritengono che le tariffe di terminazione mobile proposte in consultazione siano decisamente più elevate rispetto alla media europea. Inoltre, Fastweb e AIIP ritengono che le tariffe di terminazione non siano affatto orientate ai costi e generino extraprofitti per gli MNO.

O.47 Vodafone ritiene che il nuovo *glide path*, presentando percentuali di riduzione estremamente elevate e poco sostenibili per gli operatori, abbia effetti negativi sul mercato, ed in particolar modo sulla clientela finale, in termini di prezzi e di differenziazione dei servizi. Inoltre, BT ritiene che la durata del *glide path* non sia stata sufficientemente motivata e che il 2013 possa rappresentare una data possibile entro cui raggiungere il valore obiettivo determinato dal modello di costo *pure* LRIC.

O.48 Wind ritiene che, nelle valutazioni inerenti una possibile variazione delle tariffe di terminazione mobile, sia necessario tenere in considerazione le rilevanti tematiche del *refarming* e della gara delle frequenze.

Valutazioni dell'Autorità

V.40 Con riferimento alle osservazioni degli operatori sulla decorrenza del nuovo *glide path*, l'Autorità precisa che l'articolo 14, comma 3, della delibera n. 667/08/CONS stabilisce che la revisione del *glide path* possa avvenire negli anni successivi all'anno d'avvio del procedimento della nuova analisi di mercato. Poiché la delibera di avvio del presente procedimento (delibera n. 670/10/CONS) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2011, la prima data utile che rispetti quanto disposto dalla precedente analisi di mercato sarebbe quindi il 1° gennaio 2012, come indicato nel documento posto in consultazione pubblica.

V.41 Contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori al punto O.46, l'Autorità ritiene che le tariffe del *glide path* sottoposto a consultazione pubblica non consentano agli MNO notificati di generare extraprofitti, poiché si tratta di tariffe orientati ai costi di un operatore efficiente. Più precisamente, il valore previsto per l'ultimo anno del *glide path,* determinato tramite l'utilizzo del modello BU-LRIC, è proprio il costo incrementale di terminazione di un operatore efficiente; tale valore, peraltro, è in linea con le attuali *best practice*, ossia con i valori definiti da quelle ANR che, al pari dell'Autorità, hanno effettivamente implementato la Raccomandazione sulle tariffe di terminazione, adottando un modello BULRIC. I valori previsti per gli anni precedenti sono il frutto di un'attività di riconciliazione tra i valori risultanti dal modello e i costi reali sostenuti dagli operatori di rete. L'attività di riconciliazione è una delle fasi di costruzione del modello, come chiarito nella delibera 60/11/CONS, con cui è stato definitivamente approvato il modello BULRIC, all'esito di un apposito procedimento che ha anche acquisito il parere favorevole della Commissione europea.

V.42 L'Autorità non condivide le osservazioni di Vodafone di cui al punto O.47, in quanto si assume che, sebbene la riduzione programmata presenti sensibili riduzioni, peraltro secondo una dinamica comune alla larga maggioranza dei paesi comunitari ed in linea con le indicazioni della Commissione, dal momento che le tariffe sono orientate ai costi di un operatore efficiente, queste appaiono economicamente sostenibili da parte di un soggetto che presenti tali caratteristiche di efficienza.

V.43 Alla luce degli elementi emersi nel corso della consultazione, e soprattutto tenuto conto delle osservazioni della Commissione europea, oltre che dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato (cfr *infra*), l'Autorità ritiene opportuno dare seguito all'invito della Commissione europea a pervenire quanto prima al raggiungimento della tariffa di terminazione efficiente (così come indicato nella lettera SG-Greffe (2011) D/10210), compatibilmente all'esigenza di garantire agli MNO notificati il tempo sufficiente ad adeguare la programmazione delle attività di investimento e le strategie commerciali al nuovo contesto che si viene a determinare in materia di tariffe di terminazione mobile, ossia la più accentuata e rapida dinamica di riduzione delle stesse.

V.44 Queste considerazioni, valide in generale, acquisiscono maggiore rilievo allorché si consideri che il settore della telefonia mobile italiano, peraltro in fase di sostanziale stagnazione dei ricavi, è impegnato in un importante processo di transizione tecnologica e di mercato, con il passaggio alla piattaforma LTE. Ciò comporta – tra le altre cose - investimenti di dimensioni rilevanti, a cominciare dagli esborsi legati all'acquisizione delle frequenze all'esito dell'asta appena conclusasi. Di conseguenza, l'Autorità, ritiene necessario stabilire un giusto equilibrio tra l'anticipazione del raggiungimento della tariffa efficiente e la necessità di non compromettere comunque la programmazione degli investimenti degli operatori per la realizzazione delle reti LTE ed, in ultima analisi, di non rallentare lo sviluppo di nuovi servizi ad alto valore aggiunto e contenuto innovativo di cui si avvantaggerebbero consumatori ed imprese utilizzatrici.

V.45 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti precedenti, ossia della necessità di tenere nel massimo conto l'indicazione della Commissione europea, dando comunque modo agli operatori notificati di adeguarsi al contesto significativamente mutato, l'Autorità – rispetto alla proposta in consultazione – decide di anticipare il raggiungimento della tariffa efficiente al 1° luglio 2013, ossia di diciotto mesi rispetto al 1° gennaio 2015, e di posticipare di un semestre, ossia al 1° luglio 2012, l'avvio del nuovo *glide path*.

V.46 Per altro verso, l'anticipazione della data in cui entra in vigore la tariffa di terminazione efficiente comporta la riduzione della durata del *glide path,* quindi la necessità di scandire con tappe semestrali, anziché annuali, il percorso di riduzione delle tariffe di terminazione.

V.47 L'articolo 12, comma 2, è modificato per tenere conto di tali disposizioni. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo *glide path* restano valide le tariffe di terminazione entrate in vigore nel mese di luglio del corrente anno così come precedentemente stabilite dalla delibera n. 667/08/CONS.

V.48 L'Autorità, inoltre, al fine di verificare se ed in quale misura le riduzioni delle tariffe di terminazione si riflettano sui prezzi praticati all'utenza finale, ribadisce e sottolinea quanto già stabilito con la delibera n. 284/10/CONS, riguardo la necessità di proseguire nell'attività di monitoraggio dei prezzi dei servizi fisso-mobile praticati da Telecom Italia, riservandosi di azionare i poteri regolamentari e di vigilanza di cui dispone, qualora dovessero emergere elementi di criticità sotto il profilo della concorrenza e della tutela del consumatore.

V.49 In merito alle osservazioni di Wind di cui al punto O.48, l'Autorità chiarisce che, come già delineato nell'ambito del procedimento che ha condotto alla definizione del modello BULRIC (delibera 60/11/CONS), costi quali quelli che gli operatori affronteranno in seguito al *refarming* ed alla recente gara per l'acquisizione di ulteriori frequenze non possono considerarsi pertinenti al servizio di terminazione, dal momento che si tratta di costi comuni a tutti i servizi, se non addirittura specifici per i servizi dati in mobilità.

Osservazioni degli operatori sull'asimmetria tariffaria

O.49 La maggior parte degli operatori intervenuti alla consultazione pubblica non condivide la scelta dell'Autorità di prolungare l'asimmetria tariffaria per H3G, rispetto a quanto disposto dalla delibera n. 667/08/CONS. Alcuni di essi rilevano che l'Autorità non abbia fornito adeguate giustificazioni che dimostrino l'esistenza di costi esogeni correlati alla diversa dotazione frequenziale.

O.50 Sull'esistenza di costi esogeni correlati alla diversa dotazione frequenziale, Vodafone e Telecom Italia ritengono che, per offrire i servizi 3G, tutti gli operatori sostengano i medesimi costi di H3G, poiché nessun operatore può utilizzare blocchi in banda a 900 MHz per offrire tali servizi su tutto il territorio nazionale. Vodafone evidenzia inoltre che, a seguito del piano di riallocazione delle frequenze di cui alla determina ministeriale dell'11 febbraio 2009, H3G avrà a disposizione 5 MHz in banda a 900 MHz e a 10 MHz in banda a 1800 MHz, arrivando a disporre, dal 2011, di una dotazione frequenziale complessiva di 30 MHz sulle diverse bande contro i 40 MHz di Telecom Italia e Vodafone.

O.51 BT, Telecom Italia, Tiscali e Vodafone ritengono che la proposta dell'Autorità sia in contrasto con le sentenze del TAR Lazio[46] e del Consiglio di Stato[47] sul ricorso proposto da H3G per la riforma della delibera n. 667/08/CONS, che hanno dichiarato la legittimità delle tariffe previste da detta delibera per H3G. In particolare, gli operatori rilevano che tali sentenze hanno evidenziato l'assenza di un nesso di causalità tra la determina ministeriale in materia di banda 900 MHz e la definizione del *glide path* e che, anche qualora tale nesso vi fosse, la progressiva parità di spettro sarebbe soltanto uno dei tanti elementi fondanti il *glide path* il cui mancato verificarsi non sarebbe idoneo a far venir meno la sua legittimità.

O.52 BT, Vodafone e Telecom Italia ritengono che la proposta dell'Autorità non sia conforme all'attuale quadro regolamentare europeo che prevede la possibilità di tariffe asimmetriche solo per operatori *newcomer* e per un periodo di tempo limitato a quattro anni, come riportato anche nella sentenza del Consiglio di Stato, dal momento che H3G, essendo sul mercato da più di quattro anni, non può essere considerato *newcomer*. Al contrario, H3G sostiene che la Commissione, prevedendo la possibilità di tariffe asimmetriche nei casi di oggettive differenze di costo che sfuggono al controllo degli operatori interessati, stabilisce un criterio generale di proporzionalità e non discriminazione e non fissa un termine ultimo entro cui tali asimmetrie devono essere rimosse, limitandosi a richiedere una regolare riesamina delle suddette differenze.

Valutazioni dell'Autorità

V.50 Con la delibera n. 667/08/CONS, l'Autorità aveva ritenuto opportuno definire tariffe di terminazione simmetriche dal 1° luglio 2012, poiché in quell'anno si sarebbe dovuta annullare ogni diversità nell'allocazione delle risorse di spettro frequenziale tra gli operatori. Nella delibera n. 60/11/CONS, l'Autorità ha rinviato al presente provvedimento ogni eventuale valutazione sull'asimmetria tariffaria in favore di H3G, nell'attesa della sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza è stata depositata in data 23 maggio 2010, ossia un giorno dopo la data di pubblicazione della delibera di avvio della consultazione. Pertanto, le valutazioni dell'Autorità sul tema dell'asimmetria contenute nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica sono state elaborate senza tener conto della stessa.

V.51 L'Autorità, alla luce della sentenza richiamata, ed in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 60/11/CONS, ritiene opportuno accogliere l'invito della Commissione europea anche in relazione alla richiesta di anticipare il raggiungimento della simmetria tariffaria, rispetto a quanto proposto nel documento sottoposto a consultazione (cfr. *infra*). D'altro canto, dal momento che permangono valide le motivazioni alla base del riconoscimento della asimmetria tariffaria a vantaggio di H3G, come rappresentate nella proposta di decisione, l'anticipazione in questo caso ha una portata più limitata, come si dirà oltre.

V.52 Preliminarmente, si osserva che – a tale riguardo – assumono rilievo anche le considerazioni dell'AGCM, allorché richiama gli sviluppi del processo in corso di riorganizzazione della banda GSM a 900 MHz e di razionalizzazione del relativo utilizzo (cfr. *infra*). Infatti, tale processo,

---

[46] Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 1336 dell'11 febbraio 2011.
[47] Sentenza del Consiglio di Stato, (Sezione Terza) n. 3106 del 23 maggio 2011

avviatosi nel corso di quest'anno, richiederà necessariamente del tempo per concludersi e produrre apprezzabili effetti anche in termini di maggiore efficienza e minori costi unitari. In altri termini, occorrerà ancora un certo lasso di tempo prima che le disparità nella dotazione frequenziale tra H3G e gli altri operatori siano risolte con riflessi apprezzabili anche in termini di efficienza e riduzione dei costi unitari di fornitura del servizio di terminazione.

V.53 Da ciò consegue – anche in questo caso come per il raggiungimento della tariffa di terminazione efficiente – la necessità di dare seguito alle indicazioni della Commissione, tenendo conto dell'esigenza per l'operatore di adeguarsi al mutato contesto che, nel caso dell'operatore H3G, comporta un doppio livello di alterazione: *i*) riduzione generalizzata dei livelli tariffari del *glide path*; *ii*) eliminazione dell'asimmetria tariffaria a proprio favore.

V.54 Le motivazioni già rappresentate in precedenza, circa la necessità di contemperare l'obiettivo di una più accentuata e rapida riduzione delle tariffe di terminazione con l'esigenza di consentire agli operatori notificati di adeguare la programmazione delle attività di investimento e delle strategie commerciali al nuovo contesto che così si viene a determinare, valgono ancor più nel caso dell'operatore H3G, per il quale si perviene anche all'eliminazione della asimmetria tariffaria. Per questi motivi, l'Autorità stabilisce di anticipare di un semestre il raggiungimento della simmetria tariffaria (al 1° luglio 2013), rispetto a quanto previsto nella proposta inviata in consultazione pubblica.

Osservazioni degli operatori sul controllo dei prezzi sui servizi accessori

O.53 Telecom Italia evidenzia di essere l'unico operatore soggetto all'obbligo di orientamento al costo per i servizi di co-ubicazione e dei *kit* di consegna del traffico dell'interconnessione fissa, mentre per l'interconnessione mobile non è previsto un obbligo di controllo dei prezzi in capo agli operatori notificati. Ad avviso di Telecom Italia, queste diverse condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi determinano un'asimmetria tariffaria tra i servizi accessori offerti: *i*) da Telecom Italia per l'interconnessione fissa e per l'interconnessione mobile, e *ii*) da Telecom Italia e dagli altri operatori per l'interconnessione mobile. Pertanto, Telecom Italia ritiene necessario che, al fine dell'effettivo raggiungimento della simmetria, nonché per prevenire l'introduzione di nuove ed ingiustificate voci di costo atte ad eludere il principio di simmetria e per evitare contenziosi tra gli operatori, i servizi accessori del traffico mobile, offerti da tutti gli MNO, siano sottoposti alla stessa regolamentazione che viene applicata a Telecom Italia per i servizi accessori (in particolare co-ubicazione e *kit* di consegna) relativi alla terminazione del traffico fisso.

Valutazioni dell'Autorità

V.55 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia, l'Autorità rileva innanzitutto che le ragioni per cui Telecom Italia è stata sottoposta a un regime regolatorio diverso da quello cui sono stati sottoposti gli altri operatori notificati nel mercato della terminazione fissa sono rappresentate nel provvedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 179/10/CONS. Poiché il mercato della telefonia mobile è caratterizzato da condizioni strutturali ben diverse da quelle che caratterizzano il mercato della telefonia fissa che vede Telecom Italia in posizione di netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, la decisione di non imporre obblighi di controllo dei prezzi per i servizi accessori alla terminazione mobile, riguardando tutti gli operatori notificati, non determina di fatto alcuna disparità di trattamento tra gli operatori mobili.

V.56 Pertanto, l'Autorità non ritiene proporzionato introdurre l'obbligo di controllo dei prezzi anche per i servizi accessori e conferma quanto già previsto dalla delibera n. 667/08/CONS. Per tali servizi si ritiene, infatti, sufficiente imporre agli operatori notificati gli obblighi di trasparenza e non discriminazione.

Osservazioni degli operatori in merito al modello BU-LRIC

O.54 AIIP, Telecom Italia e Vodafone richiedono maggiore trasparenza riguardo alle modalità di valorizzazione dei parametri del Modello BU-LRIC, in quanto ritengono che tutti i dati frutto di elaborazioni dell'Autorità debbano essere accessibili. Vodafone, in particolare, fa riferimento alla valorizzazione dei seguenti parametri:

i) domanda, ossia previsioni dell'Autorità sui *trend* di crescita del traffico;

ii) "*Initial Peak to Mean*", necessario per valutare lo scostamento tra valore medio e valore di picco, dal momento che non è chiaro se il valore venga ricavato su base oraria o su base giornaliera;

iii) raggio medio di cella e distribuzione del traffico in geotipi. La società evidenzia anche che in Olanda, Francia, Svezia e Regno Unito il raggio di cella è stato reso pubblico e osserva che la classificazione dei geotipi sulla base della densità di abitanti per chilometro quadrato determina una semplificazione eccessiva;

iv) "*Routing Factor*", necessari a valutare l'impatto della domanda rispetto ai singoli servizi;

v) "*Opex*", necessari a comprendere come l'Autorità abbia inteso remunerare i costi operativi necessari al funzionamento degli apparati di rete mobile.

O.55 Telecom Italia richiede che siano visibili i volumi dei servizi sottostanti il dimensionamento della rete ed i *routing factor* che contribuiscono alla determinazione dei *driver* di allocazione dei costi sui servizi.

O.56 Per quanto riguarda i valori del Modello resi noti dall'Autorità, Vodafone ritiene che il numero massimo di Mbps gestibili da un sito radio 3G sia troppo basso e che la probabilità di blocco non sia adeguata.

O.57 Vodafone ritiene che gli OPEX indicati nel Modello per BTS, NodeB, BSC, RNC, MSC e Gateways non siano sufficienti a coprire i costi operativi relativi a tali elementi di rete. Gli OPEX dovrebbero comprendere i relativi costi vivi di gestione volti a garantirne il corretto funzionamento, ovvero i costi di manutenzione ordinaria degli apparati ed i costi dell'energia elettrica. Al riguardo, Telecom Italia ritiene che la quota parte dei costi operativi relativi agli RNC e BSC e tutti i costi operativi degli MSC e Gateways dovrebbero essere considerati ai fini della determinazione del costo di terminazione, dal momento che sono legati al traffico e non alla copertura.

O.58 Vodafone osserva che il Modello non tiene conto di alcuni elementi di rete necessari alla fornitura del servizio di terminazione, quali i sistemi di gestione della rete (ONM, NMC center), i sistemi di *disaster recovery* e *testing center* ed i sistemi di *signalling gateway,* che a suo avviso il modello avrebbe dovuto dimensionare e attribuire proporzionalmente ai diversi servizi offerti.

O.59 Wind osserva che il contesto italiano è caratterizzato da particolari condizioni penalizzanti quali l'orografia del territorio, la distribuzione della popolazione e soprattutto i severi limiti elettromagnetici, condizioni che un modello BU-LRIC difficilmente considera, nonostante si tratti di fattori che costringono gli MNO italiani a sostenere costi certamente superiori a quelli degli altri MNO europei per lo sviluppo della rete radiomobile. A tal proposito, Vodafone osserva che un approccio *Scorched Node* sarebbe stato preferibile in quanto avrebbe consentito di tenere conto delle caratteristiche del territorio, della stagionalità del traffico e dei vincoli normativi sulle emissioni.

Valutazioni dell'Autorità

V.57 Per quanto riguarda le richieste degli operatori di rendere visibili i parametri ed alcuni dati del modello, l'Autorità ritiene necessario preservarne la confidenzialità, peraltro richiesta da alcuni operatori, sebbene tali dati siano il risultato di elaborazioni sui valori forniti dagli stessi operatori.

V.58 In merito alle semplificazioni del Modello, l'Autorità osserva che un modello è per definizione una rappresentazione semplificata della realtà. Comunque, per quanto riguarda i geotipi, il Modello prevede la possibilità di apportare le opportune correzioni al fine di evitare un'incorretta attribuzione del traffico ed un'errata determinazione delle risorse necessarie a smaltirlo per ogni singolo geotipo. Ad esempio, i raggi di copertura delle celle e la distribuzione del traffico sono stati determinati in base ai valori reali proprio al fine di tenere conto delle problematiche che gli operatori devono affrontare (limiti di campo, orografia del territorio, presenza di altri operatori, etc.) e delle dinamiche di traffico legate alla stagionalità ed alla presenza di luoghi di lavoro e di interesse che hanno un impatto sul traffico da smaltire in un determinato geotipo.

V.59 Infine, l'Autorità non concorda con Vodafone circa la necessità che il Modello tenga conto di ulteriori elementi di rete. Si tratta, infatti, di elementi necessari a garantire il buon funzionamento della rete e l'ottimizzazione dell'instradamento della segnalazione, ma non utilizzati per trasportare traffico voce; pertanto, il dimensionamento di questi elementi non è determinato dai volumi di traffico vocale da smaltire, quanto piuttosto dalla dimensione della rete stessa e dalla segnalazione associata ai servizi offerti.

Osservazioni degli operatori sull'attività di riconciliazione

O.60 Vodafone e Telecom Italia non concordano con l'Autorità sulla mancata considerazione, nel modello di costo, dei costi di acquisizione delle frequenze supplementari. Entrambe le società evidenziano, inoltre, che tale scelta non è stata motivata nello schema di provvedimento, sebbene l'Autorità si sia riservata, nella delibera n. 60/11/CONS, di includere tali costi nell'attività di riconciliazione successivamente alla valutazione del Revisore sulle contabilità regolatorie degli operatori di rete mobile.

O.61 Vodafone, pur avendo accolto con favore l'attività di riconciliazione, ritiene che un margine di scostamento del 20 per cento rischi di penalizzare fortemente gli operatori con scostamenti prossimi a tale soglia. Ad avviso di Vodafone, utilizzare la media fra il valore di riferimento del modello ed il valore medio rappresentativo degli operatori mitiga solo in parte l'eventuale inadeguatezza. Vodafone rileva che l'assenza dei risultati di riconciliazione non permette di valutare le distorsioni che il Modello incorpora e che sono contrarie alle intenzioni espresse al punto 57 della delibera n. 60/11/CONS.

O.62 Vodafone propone di applicare la seguente metodologia di riconciliazione: *i*) se lo scostamento tra il valore risultante dal Modello e la media degli operatori è in un intorno del 10 per cento, si considera valida la media degli operatori; *ii*) se lo scostamento tra il valore risultante da Modello e la media degli operatori è superiore al 10 per cento, si considera il valore maggiorato del 10 per cento a cui si aggiunge il 50 per cento della differenza residua fra il valore medio degli operatori ed il valore del Modello maggiorato del 10 per cento. Tale metodologia, ad avviso di Vodafone, è in grado di definire: *i*) un intervallo di tolleranza all'interno del quale la media degli operatori è ritenuta sufficientemente vicina all'efficienza richiesta; *ii*) un criterio di efficientamento sfidante perché impone una riduzione del 50 per cento del valore eccedente l'intervallo di tolleranza; *iii*) un criterio di efficienza proporzionale allo scostamento della media degli operatori; *iv*) un limite massimo asintotico all'aumentare dello scostamento fra il valore del Modello e il valore medio degli operatori, in modo da minimizzare l'impatto di valori calcolati dal Modello troppo lontani dalla realtà.

Valutazioni dell'Autorità

V.60 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia e Vodafone sui costi di acquisizione ed uso delle frequenze, l'Autorità precisa che la Raccomandazione stabilisce che il costo incrementale di lungo periodo del servizio di terminazione mobile può includere solo eventuali costi di acquisizione di frequenze supplementari volti ad aumentare la capacità (al di sopra di quella minima

necessaria per fornire agli abbonati servizi al dettaglio), allo scopo di smaltire un maggiore volume di traffico connesso alla fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione di chiamata vocale.

V.61 In considerazione della difficoltà di scorporare dai costi totali di acquisizione delle frequenze la quota parte che sarebbe direttamente riconducibile alla fornitura di servizi di terminazione, gli Uffici avevano richiesto agli operatori di indicare nel questionario i costi di acquisizione delle frequenze supplementari. Tuttavia, l'Autorità ha ricevuto solo pochi riscontri in ogni caso non sufficienti a dimostrare la diretta imputabilità di tali costi al servizio di terminazione, per cui non si è ritenuto opportuno includerli nella determinazione del costo incrementale del servizio.

V.62 L'Autorità ribadisce che l'attività di riconciliazione è già stata sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 509/10/CONS e approvata in via definitiva con la delibera n. 60/11/CONS, che ha recepito i contributi pervenuti dagli operatori. In particolare, si fa notare che il ricorso al valore medio rappresentativo è stato introdotto su proposta di un operatore, per evitare di tenere conto di valori particolarmente efficienti od, all'estremo opposto, particolarmente inefficienti. L'Autorità ritiene che tali valori non siano rappresentativi dell'effettiva situazione di mercato e che, pertanto, non debbano essere inclusi nell'attività di riconciliazione[48], ma, al contempo, considera essenziale che l'attività di riconciliazione tenga conto di tutti gli operatori e non solo di una parte di essi. Utilizzare un valore soglia per escludere i dati di alcuni operatori dall'operazione di media serve proprio a tenere conto di queste esigenze, escludendo i valori estremi solo se considerati non rappresentativi.

V.63 In ogni caso, l'Autorità ritiene che i risultati prodotti dal Modello siano effettivamente rappresentativi dei costi di un operatore efficiente, anche alla luce del confronto internazionale. A tal proposito, dal confronto tra il valore determinato dal Modello con i valori efficienti approvati dalle altre ANR europee (Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio), emerge che il valore proposto per l'Italia in consultazione pubblica è in linea con le tariffe di terminazione mobile efficienti risultanti per quei paesi che hanno effettivamente implementato la Raccomandazione europea.

V.64 Inoltre, come evidenziato anche in precedenza, l'attività di riconciliazione ha lo scopo di determinare un percorso di riduzione programmata delle tariffe che, tenendo conto dei costi reali degli operatori di rete, porti al raggiungimento della tariffa efficiente attraverso l'individuazione di tariffe sostenibili per gli operatori stessi. Pertanto, l'attività di riconciliazione non deve essere vista come una sorta di "premio di efficienza" che favorisca gli operatori efficienti rispetto agli altri nella determinazione della tariffa di terminazione, ma come un punto di partenza verso il raggiungimento della tariffa efficiente. In questo senso, in linea con le previsioni della Raccomandazione europea, l'Autorità ritiene che, nell'attività di riconciliazione, il Modello – che definisce la tariffa di terminazione di un (ipotetico) operatore efficiente - abbia rilievo preminente rispetto ai dati contabili degli operatori, i quali non necessariamente riflettono condizioni di produzione pienamente efficienti. Pertanto, nel caso in cui le differenze tra i valori determinati dal Modello ed i valori contabili siano trascurabili, si ritiene corretto non procedere ad alcuna modifica.

V.65 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti precedenti, l'Autorità non ritiene necessario modificare la metodologia di riconciliazione secondo quanto proposto da Vodafone al punto O.62 e conferma quella approvata con delibera n. 60/11/CONS, inclusi i valori soglia ivi indicati.

V.66 Infine, l'Autorità evidenzia che l'attività di riconciliazione si basa sui dati contabili forniti dagli operatori, per i quali è richiesta la confidenzialità. Pertanto, in merito a tale attività, non si reputa opportuno fornire indicazioni quantitative che potrebbero compromettere la riservatezza dei dati utilizzati.

---

[48] Cfr. punto O.49 della delibera n. 60/11/CONS.

Osservazioni degli operatori sugli obblighi in materia di contabilità dei costi

O.63 Telecom Italia concorda con la scelta dell'Autorità di confermare l'obbligo di contabilità regolatoria a costi storici e non a costi correnti. Infatti, una Co.Re. a costi correnti, oltre a non apportare scostamenti significativi in termini di risultati finali, comporterebbe un notevole appesantimento sia del processo di reperimento dei dati (prezzi, quantità, configurazioni impiantistiche) necessari alla valorizzazione, sia del processo revisionale in termini di tempi e costi.

O.64 Vodafone propone di: *i*) eliminare l'obbligo di produzione dell'Allegato 2, ad eccezione del foglio 1 dello stesso volto a verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione; e *ii*) avviare un procedimento volto a definire le linee guida per la predisposizione di una contabilità regolatoria per l'ultimo anno del *glide path* che consenta la riconciliazione di tale contabilità con il modello BU-LRIC, andando a rivedere il *target level*, laddove quest'ultimo dovesse risultare più basso di quello che emergerà dai dati bilancistici degli operatori. La società ritiene tale proposta commisurata al principio di proporzionalità e in grado di minimizzare il rischio regolamentare sotteso all'adozione di un modello di tipo teorico; tuttavia, qualora la seconda richiesta non dovesse essere accolta dall'Autorità, richiede che venga accettata almeno la prima, dal momento che l'obbligo di rendicontazione prospettato non trova più alcuna ragion d'essere e si configurerebbe come non proporzionato rispetto all'obiettivo regolamentare sotteso. A tal riguardo, Telecom Italia ritiene necessario un tavolo tecnico e, se del caso, un procedimento integrativo che esamini la metodologia di calcolo dei costi di consuntivo delle Contabilità Regolatorie degli operatori notificati, come previsto dalle delibere nn. 667/08/CONS e 60/11/CONS, con l'obiettivo di rendere coerenti le modalità di esposizione e le metodologie della contabilità regolatoria a costi storici rispetto alle ipotesi metodologiche su cui si basa il modello BU-LRIC.

Valutazioni dell'Autorità

V.67 In merito alle richieste di Vodafone e di Telecom Italia, di cui al punto O.64, l'Autorità chiarisce innanzitutto che tutte le informazioni contenute nei prospetti contabili sono necessarie al fine di eseguire le opportune verifiche sul rispetto degli obblighi imposti agli operatori notificati e, comunque, evidenzia che i formati contabili sono stati modificati, nel corso dell'anno, con l'adozione della delibera n. 60/11/CONS al fine di recepire le criticità evidenziate dal Revisore indipendente, fornire chiarimenti interpretativi e garantire certezza del quadro regolamentare. Tale processo continuerà nel tempo così da poter sempre aggiornare le tabelle di rendicontazione in funzione delle necessità evidenziate in fase di revisione. Pertanto, l'Autorità si riserva di aggiornare, ove dovessero emergere ulteriori criticità, le tabelle di dettaglio relative alla contabilità dei costi degli operatori mobili, di cui all'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS, come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS. A tal riguardo, l'Autorità chiarisce che, in sede di prima applicazione, le tabelle di dettaglio della delibera n. 60/11/CONS, devono essere compilate come segue: *i*) esclusione dei costi comuni relativi ai c.d. "*customer equipment*" (ivi inclusi *handset* e *sim cards*); *ii*) inclusione nella colonna "*Mobile-Mobile On Net*" del solo costo del segmento di terminazione relativa a tale tipologia di chiamate, con l'esclusione dei costi commerciali; *iii*) calcolo dei *routing factors* in Megabit come previsto dalla delibera n. 667/08/CONS. L'articolato recepisce tali chiarimenti tra le condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi (art. 13).

Osservazioni degli operatori in merito al calcolo del WACC

O.65 Telecom Italia ritiene che alcune variabili per la stima del WACC debbano essere stimate con differenti modalità per garantire maggiore coerenza con un approccio prospettico oltre che per ragioni di natura metodologica. In particolare, per la stima del tasso di un'attività priva di rischio, Telecom Italia suggerisce di fare riferimento al rendimento medio/mediano lordo dei *Government Bond* italiani a 10 anni, utilizzando i rendimenti giornalieri su un orizzonte temporale di 6 mesi, in considerazione della curva dei tassi crescente. Riguardo alla stima del beta, Telecom Italia suggerisce di eseguire la stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) utilizzando i

rendimenti giornalieri su un orizzonte temporale di un anno, partendo da un campione più ampio di operatori mobili extraeuropei e integrati europei. Tale valore andrebbe rettificato con la formula di Blume per stimare un beta prospettico. Sull'ERP, Telecom Italia suggerisce di prendere in considerazione i recenti studi accademici di Damodaran e Fernandez. Con riferimento al costo del debito, Telecom Italia suggerisce di tenere in considerazione anche la remunerazione aggiuntiva che richiederebbero i nuovi sottoscrittori e che andrebbe sommata al *free-rsik rate* e al premio per il debito. Per quanto riguarda il *gearing ratio*, Telecom Italia suggerisce di utilizzare un campione più ampio di operatori extraeuropei presenti sul segmento mobile e nel segmento integrato fisso-mobile

O.66 Con riferimento alla stima del *gearing ratio*, Vodafone non considera appropriato l'utilizzo di un peso determinato dall'incidenza dei ricavi mobili sui ricavi totali, in quanto il fatturato di un'azienda non ha alcun legame con la struttura patrimoniale della stessa e non può quindi essere considerato un *driver* rilevante.

Valutazioni dell'Autorità

V.68 Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia e di Vodafone, l'Autorità rimanda alle valutazioni riportate in risposta alle osservazioni degli operatori nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 509/10/CONS.

Osservazioni degli operatori sulla regolamentazione degli SMS

O.67 AIIP, Coop, Tiscali e Fastweb ritengono necessario che l'Autorità esamini al più presto il mercato della terminazione degli SMS, in quanto ritengono che in tale mercato sussistano le medesime problematiche competitive riscontrabili nel mercato della terminazione vocale. AIIP evidenzia di aver già rilevato, in occasione dell'audizione congiunta con BT, Fastweb e Tiscali nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 305/08/CONS, l'esigenza di regolamentare il mercato della terminazione all'ingrosso dei servizi di messaggistica imponendo agli operatori di rete mobile gli stessi obblighi previsti per la terminazione vocale.

O.68 Tiscali non condivide la scelta dell'Autorità di condurre un procedimento *ad hoc* di analisi del mercato della terminazione SMS, poiché in contrasto con quanto la stessa Autorità aveva deciso con la delibera n. 670/10/CONS.

O.69 Wind osserva che i prezzi dei servizi SMS stanno diminuendo per iniziativa degli operatori mobili e che l'Italia si colloca al minimo valore di ARPU per i servizi SMS (EU5). Pertanto, ad avviso di Wind, non appaiono sussistere condizioni di mercato tali da giustificare un intervento regolamentare sulle tariffe a livello *wholesale*, tanto più per un mercato che non fa parte dei mercati rilevanti individuati dalla Raccomandazione europea del 2007.

Valutazioni dell'Autorità

V.69 Con riferimento all'osservazione di Tiscali di cui al punto O.68, l'Autorità rileva che la scelta di sottoporre l'analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS ad un'apposita consultazione pubblica risulta coerente con quanto indicato nella delibera n. 670/10/CONS. Infatti, con tale delibera, l'Autorità ha ritenuto opportuno che l'analisi del mercato della terminazione SMS potesse essere svolta nell'ambito dello stesso procedimento di analisi del mercato dei servizi di terminazione mobile, intendendo con ciò sia i servizi di terminazione voce sia quelli di terminazione SMS. Tale procedimento – avviato con la delibera n. 670/10/CONS - si concluderà con due provvedimenti espressi, uno riguardante l'analisi del mercato della terminazione voce (attuale provvedimento), e l'altro riguardante l'analisi del mercato della terminazione SMS.

V.70 Pertanto, l'Autorità prende atto dei contributi pervenuti riguardo ai servizi di terminazione SMS e ribadisce che i servizi di terminazione SMS saranno oggetto di un'apposita analisi di mercato, volta a verificare se - nella fornitura di tali servizi - si riscontrino problemi di tipo

concorrenziale in linea con le indicazioni della Commissione europea e tenuto conto dell'evoluzione dell'approccio delle altre ANR.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) relativo allo schema di provvedimento, pervenuto in data 13 luglio 2011;

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10210 del 23 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente il "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" adottato dall'Autorità in data 5 maggio 2011 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 16 maggio 2011;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide l'individuazione di quattro distinti mercati rilevanti e l'identificazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene che l'applicazione del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* sia, in linea di massima, coerente con le indicazioni della Commissione europea e con quanto auspicato dalla stessa AGCM nel parere reso in merito allo schema di provvedimento relativo al ciclo di analisi culminato nella delibera n. 667/08/CONS;

CONSIDERATO che l'AGCM, riguardo il livello delle tariffe riportato nel documento sottoposto a consultazione, segnala che l'allineamento ai costi avverrà con circa due anni di ritardo rispetto alla data indicata dalla Commissione europea (31 dicembre 2012) e che nel frattempo il livello delle tariffe rimarrà superiore a quello degli altri paesi europei;

CONSIDERATO che l'AGCM ha osservato che il processo in corso di riorganizzazione della banda GSM a 900 MHz e di razionalizzazione del relativo utilizzo, avviato con delibera n. 541/08/CONS, ha registrato importanti sviluppi nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011, e che sono state poste le basi per la progressiva liberalizzazione su tutto il territorio nazionale di un blocco da 5 MHz, che sarà utilizzato da H3G;

CONSIDERATO che l'AGCM ha rilevato che, accanto a tale processo, è stata avviata la procedura di assegnazione delle frequenze nelle bande a 800, 1800, 2000 MHz e 2,6 GHz, alcune delle quali si renderanno disponibili nell'ambito del processo di *switch-off* della televisione analogica;

CONSIDERATO che l'AGCM ritiene che l'Autorità possa pianificare il percorso verso la simmetria in modo strettamente coordinato con il processo di riorganizzazione delle frequenze, i cui primi effetti concreti si registreranno entro la fine del 2011;

RITENUTO che le valutazioni dell'AGCM in relazione alla definizione dei mercati rilevanti e dell'identificazione dei soggetti aventi significativo potere di mercato siano pienamente adesive alla proposta di provvedimento dell'Autorità;

RITENUTO, peraltro, che le ulteriori considerazioni relative al *glide path* ed al modello che ne ha determinato i valori siano in larga parte in sintonia con le osservazioni della Commissione europea, e che – in tale misura – saranno tenute nella massima considerazione;

CONSIDERATO, in primo luogo, che la Commissione europea non ha formulato osservazioni né in relazione alla individuazione dei mercati rilevanti, né alla identificazione dei soggetti aventi significativo potere di mercato proposte dall'Autorità, né – infine - in merito agli obblighi stabiliti dall'Autorità in capo ai soggetti con significativo potere di mercato, ad eccezione di quanto previsto circa le condizioni tariffarie contenute nella proposta di *glide path* formulata dall'Autorità;

CONSIDERATO, quindi, che, a questo riguardo, la Commissione ha preliminarmente richiamato che, in via generale ed in linea di massima, le tariffe di terminazione dovrebbero essere fissate ad un livello che rispecchia il costo di un operatore efficiente, e di conseguenza si dovrebbe individuare un'unica tariffa simmetrica;

CONSIDERATO poi, con specifico riferimento alla proposta di *glide path* dell'Autorità, che la Commissione europea, nel tenere conto dell'analisi svolta dall'Autorità circa le specifiche condizioni di mercato e concorrenziali vigenti nel mercato italiano della terminazione mobile, ha comunque osservato che le tariffe proposte dall'Autorità si possano situare al di sopra dei corrispondenti costi ed ha osservato che i valori proposti si collocano al di sopra della media dell'UE, per l'intero periodo di durata del *glide path;*

CONSIDERATO che, alla luce delle osservazioni di cui sopra, la Commissione ha sollecitato – pertanto - l'Autorità a fissare un percorso di transizione che conduca a tariffe di terminazione mobili efficienti sotto il profilo dei costi già entro il 31 dicembre 2012, ad esempio limitando il numero di tappe previste dal percorso proposto;

RITENUTO, preliminarmente, che l'Autorità è tenuta a tenere in massimo conto le osservazioni della Commissione europea e le previsioni contenute nella Raccomandazione in materia di tariffe di terminazione e ne suggerisce una declinazione concreta nel caso della definizione delle tariffe di terminazione mobile in Italia, alla luce anche del *benchmarking* internazionale;

RITENUTO, quindi, necessario dare seguito alle sollecitazioni della Commissione europea a pervenire quanto prima al raggiungimento della tariffa di terminazione efficiente, anche attraverso una riduzione del numero delle tappe previste dal *glide path* e, pertanto, di anticipare al 1° luglio 2013 il raggiungimento della tariffa di terminazione efficiente, mediante solo tre tappe (1° luglio 2012; 1° gennaio 2013 ed appunto 1° luglio 2013), anziché le quattro previste nella proposta dell'Autorità;

RITENUTO contestualmente opportuno che agli operatori notificati sia garantito il tempo minimo necessario ad adeguare la programmazione delle attività di investimento e le strategie commerciali al nuovo contesto che si viene a determinare, caratterizzato da una più accentuata e rapida dinamica di riduzione delle tariffe di terminazione mobile rispetto a quanto contenuto nella proposta dell'Autorità, e, per tale ragione, RITENUTO di assumere il 1° luglio 2012 quale data iniziale di tale percorso di riduzione delle tariffe di terminazione mobile;

CONSIDERATO, infine, che dalle considerazioni della Commissione relative al raggiungimento della tariffa efficiente si evince la necessità di anticipare il raggiungimento della simmetria tariffaria, rispetto a quanto proposto nel documento sottoposto a consultazione;

CONSIDERATO che occorrerà ancora un certo lasso di tempo prima che le disparità nella dotazione frequenziale tra H3G e gli altri operatori siano risolte con riflessi apprezzabili anche in termini di efficienza e riduzione dei costi unitari di fornitura del servizio di terminazione;

RITENUTO di accogliere l'invito della Commissione, tenendo conto tuttavia della permanenza delle motivazioni alla base del riconoscimento dell'asimmetria tariffaria a vantaggio di H3G, come rappresentate nella proposta di decisione;

RITENUTO pertanto che sia opportuno anticipare al 1° luglio 2013 il raggiungimento della perfetta simmetria tariffaria;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
d. “servizi accessori al servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile”: i servizi associati alla fornitura dei servizi di terminazione del traffico vocale su rete mobile.

Art. 2

IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

1. Sono identificati quattro mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, uno per ciascun operatore di rete mobile: H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito anche H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind).
2. I mercati rilevanti, di cui al comma precedente, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3

IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1. Nei mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, di cui all’Art. 2 non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono identificati quali operatori detentori di significativo potere di mercato, ciascuno con riferimento al mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile.

Capo 2

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 4

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, agli operatori notificati di cui all’Art. 3, in qualità di operatori aventi significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all’Art. 2 sono imposti gli obblighi di cui al presente Capo.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo sono descritte nel successivo Capo 3.

Art. 5
OBBLIGO IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse di rete necessarie alla fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.

Art. 6
OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di trasparenza nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.
2. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind hanno l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata con validità annuale, contenente le condizioni tecnico-economiche dettagliate di fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali su propria rete mobile, nonché dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.

Art. 7
OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di non discriminazione nella fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind applicano condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

Art. 8
OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI E DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.
2. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di contabilità dei costi del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile.

Capo 3

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO AGLI OPERATORI NOTIFICATI QUALI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 9
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

1. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind forniscono il servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile agli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, tali operatori forniscono agli operatori richiedenti tutti i servizi accessori al servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile, necessari per consentire loro un'efficiente consegna del traffico:

   a) la co-ubicazione presso le proprie centrali degli apparati di trasmissione degli operatori terzi;

   b) i *kit* di interconnessione;

   c) le interfacce tecniche, i protocolli e l'accesso ad altre tecnologie rispondenti agli *standard* per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi all'ingrosso e al dettaglio;

   d) ogni altro servizio necessario ad un'efficiente fruizione del servizio di terminazione di chiamate vocali su rete mobile.

Art. 10
CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Le Offerte di Riferimento contengono in allegato lo schema di contratto con tutte le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi forniti ai sensi dell'Art. 5 della presente delibera.
2. Le Offerte di Riferimento di cui al comma 1 contengono almeno le seguenti informazioni:

   a) prezzo del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile;

   b) indicazione dei punti di interconnessione disponibili;

   c) elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;

   d) condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione degli apparati e ogni altra risorsa di rete necessaria per terminare il traffico vocale su propria rete mobile.
3. A partire dal 2012, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind pubblicano sul proprio sito *web*, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo, che evidenzia anche le variazioni semestrali delle condizioni economiche previste dall'Art. 12.

Art. 11.
CONDIZIONI ATTUATIVE DELL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile e dei relativi servizi accessori, elencati nell'Art. 9, comma 1, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria Offerta di Riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.

2. Per la terminazione delle chiamate *on-net*, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind applicano alle proprie divisioni interne le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nella propria Offerta di Riferimento, predisposta conformemente a quanto previsto dall'Art. 10.
3. Nel rispetto del principio di non discriminazione, nel caso di variazione delle condizioni di fornitura praticate ovvero di applicazione su base negoziale di differenti condizioni di offerta a uno o più operatori, l'Offerta di Riferimento di cui all'Art. 10 è aggiornata entro 30 giorni dall'applicazione delle nuove condizioni.
4. Gli operatori di cui all'Art. 3 applicano condizioni non discriminatorie al traffico *on-net* generato dagli operatori ospitati sulla propria rete rispetto alle condizioni applicate alle chiamate voce *on-net* tra proprie divisioni interne.

Art. 12
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI

1. H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di controllo del prezzo del servizio di terminazione vocale sulla propria rete mobile sulla base dei risultati del modello di costo *Bottom-up* per la valutazione del costo incrementale di lungo periodo (BU-LRIC) e della relativa attività di riconciliazione adottati con delibera n. 60/11/CONS e descritti nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

2. Per gli anni 2012-2013, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind praticano, per la fornitura del servizio di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete mobile, prezzi al minuto non superiori a quelli riportati nella seguente tabella:

€cent/min.	**1° lug 2012**	**1° gen 2013**	**1° lug 2013**
H3G	3,50	1,70	0,98
Telecom Italia	2,50	1,50	0,98
Vodafone	2,50	1,50	0,98
Wind	2,50	1,50	0,98

3. I prezzi del servizio di terminazione di chiamate vocali, di cui al comma precedente, includono un ragionevole tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC), pari a 10,4 per cento, calcolato come descritto nell'allegato B alla presente delibera e secondo la metodologia adottata con delibera n. 60/11/CONS.

4. Fino al 30 giugno 2012 gli operatori di rete mobile praticano i prezzi di terminazione stabiliti dalla delibera n. 667/08/CONS, entrati in vigore il 1° luglio 2011.

Art. 13
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEI COSTI

1. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind producono ed inviano annualmente all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, predisposti secondo quanto indicato nell'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS, fatto salvo il successivo comma 4.

2. Gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind inviano all'Autorità il sistema di rendicontazione contabile di cui al comma precedente entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.

3. La conformità delle contabilità prodotte in adempimento agli obblighi previsti dalla presente delibera è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

4. All'esito delle attività di certificazione di conformità di cui al comma precedente, l'Autorità si riserva di aggiornare, ove necessario, le tabelle di dettaglio relative alla contabilità dei costi degli operatori mobili, di cui all'allegato A2 alla delibera n. 667/08/CONS come modificato ed integrato dalla delibera n. 60/11/CONS.

5. In sede di prima applicazione della delibera 667/08/CONS, come modificata ed integrata dalla delibera n. 60/11/CONS, l'Autorità chiarisce che le tabelle di dettaglio devono essere compilate dagli operatori notificati sulla base delle seguenti prescrizioni:
    a) esclusione dei costi comuni relativi ai c.d. "*customer equipment*" (ivi inclusi *handset* e *sim cards*);
    b) inclusione nella colonna "*Mobile-Mobile On Net*" del solo costo del segmento di terminazione relativa a tale tipologia di chiamate, con l'esclusione dei costi commerciali;
    c) calcolo dei *routing factors* in Megabit come previsto dalla delibera n. 667/08/CONS.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente provvedimento è notificato a H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

La presente delibera è pubblicata priva degli allegati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e integralmente sul sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

11A16587

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2010. (Deliberazione n. 677/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la delibera n. 456/11/CONS del 22 luglio 2011 recante "Modifiche e integrazioni alla disciplina dei tempi dei procedimenti, approvata con delibera n. 401/10/CONS", disponibile sul sito web dell'Autorità;

CONSIDERATO che il Testo Unico della radiotelevisione nello stabilire, al comma 9, che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), "*i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni*", assegna all'Autorità il compito di verificare l'osservanza del suddetto limite del 20%, procedendo annualmente alla valutazione delle dimensioni economiche del SIC;

CONSIDERATO che il Testo Unico della radiotelevisione, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni individua, all'articolo 2, comma 1, lett. l), le specifiche "*aree di attività economica*" che compongono il SIC e all'articolo 43, comma 10, le specifiche "voci di ricavo" da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
Avvio del procedimento

1. E' avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l'anno 2010 e la verifica dell'osservanza del limite del 20% di cui all'art. 43, comma 9, del Testo Unico della radiotelevisione.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Iorio, della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

11A16588

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 682/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n° 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 28 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*"e, in particolare, l'art. 7, comma 5, ai sensi del quale "*l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge*";

VISTO il regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi approvato con delibera n. 417/04/CONS e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale l'Autorità accerta i comportamenti delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge 215 del 2004 che, in violazione delle leggi n. 223/90, n. 249/97, n. 28/2000 e n. 112/2004, forniscano un sostengo privilegiato al titolare di cariche di governo;

CONSIDERATO che nei procedimenti avviati per l'accertamento della condotta diretta a fornire il sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo a seguito dell'accertata violazione, da parte delle imprese di cui all'art. 7, comma 1, della legge 215 del 2004 , delle disposizioni della legge n. 28 del 2000 e della legge 249/97 intervenute durante il periodo di svolgimento delle campagne elettorali e referendarie, i termini procedimentali stabiliti dal predetto regolamento possono risultare non compatibili con l'esigenza di concludere il procedimento relativo al sostegno privilegiato entro il predetto periodo di campagna elettorale , con la conseguenza di rendere improbabile - limitatamente a tali fattispecie - l'esercizio del potere sanzionatorio attribuito all'Autorità in materia di risoluzione di conflitti di interessi;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di modificare appropriatamente i termini procedimentali stabiliti dal citato regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi limitatamente ai casi riguardanti le fattispecie di cui sopra;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento
per la risoluzione dei conflitti di interessi)

1. Al Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi allegato alla delibera n. 329/05/CONS è aggiunto il seguente articolo 7-bis :

"*Articolo 7-bis – Termini del procedimento per l'accertamento del sostegno privilegiato durante lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie.*

1. In caso di accertate violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della legge 31 luglio 1997, n. 249 intervenute durante lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie disciplinate dalla medesima legge 28/2000, il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo articolo 12 è di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento, comprensivi delle eventuali attività istruttorie per le quali non si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 8, comma 3. Tale termine è prorogato di 5 giorni in caso di ulteriori approfondimenti istruttori disposti dal Consiglio ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il termine per la presentazione di memorie e scritti difensivi da parte dei soggetti nei cui confronti si procede è ridotto, in deroga all'articolo 10, a 5 giorni entro i quali deve essere svolta anche l'audizione eventualmente richiesta dalla parte.

3. Per i procedimenti avviati a seguito di accertate violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della legge 31 luglio 1997, n. 249 che intervengano nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, compresi i turni di ballottaggio, i termini del procedimento si conformano, in via d'urgenza, a quelli previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000."

Articolo 2
(Entrata in vigore)

1. Le modifiche e integrazioni al Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi di cui all'articolo 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

11A16589

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.